

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 luglio 1984, n. 571.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi
del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale
non docente delle Università e di analoghe istituzioni.

Pag. 7699

DECRETI MINISTERIALI

Ministero
del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 25 luglio 1984.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio
sul lavoro e malattia professionale nel settore agricolo
dal 1° luglio 1984 Pag. 7702

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 20 agosto 1984.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79,
relativo alla concessione di aiuti al latte ed al latte scre-
mato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti
per il bestiame Pag. 7703

Ministero del tesoro

DECRETO 8 settembre 1984.

Determinazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge
29 agosto 1984, n. 521, delle modalità per il pagamento
degli interessi, da parte delle aziende di credito, tesorieri
o cassieri, sulle disponibilità eccedenti il limite del 4 per
cento, nonché di alcune integrazioni e modificazioni alle
modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesore-
rie dello Stato Pag. 7728

DECRETO 13 settembre 1984.

Determinazione, ai sensi del sesto comma dell'art. 1
della legge 11 aprile 1983, n. 114, dei criteri di chiusura
della gestione stralcio del commissario straordinario per
le zone terremotate della Campania e Basilicata e della
relativa attività di liquidazione e rendicontazione.

Pag. 7730

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 giugno 1984, n. 572.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia del « SS. Erasmo e Teodoro », in Biandronno,
e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa
parrocchiale omonima Pag. 7732

DECRETO 12 giugno 1984, n. 573.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa
parrocchiale « Sacro Cuore di Gesù », in Livorno Pag. 7732

DECRETO 12 giugno 1984, n. 574.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa
parrocchiale di « S. Agostino », in Livorno . . . Pag. 7732

DECRETO 12 giugno 1984, n. 575.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia « SS. Crocifisso » nella chiesa di S. Sebastiano,
in Gravina di Puglia Pag. 7732

DECRETO 12 giugno 1984, n. 576.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia di « S. Giuseppe lavoratore », in Genzano.
Pag. 7732

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle
Comunità europee Pag. 7733

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Malo, Marano Vicentino, Casale sul Sile, Spilimbergo e Castelsangiovanni Pag. 7734

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Fine della gestione straordinaria delle società « Silda assicurazioni S.p.a. », « La Fiduciaria vita S.p.a. », « La Fiduciaria S.p.a. » e « Compagnia Mercury S.p.a. », in Bologna. Pag. 7734

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7735

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza di insegnamenti universitari presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara Pag. 7736

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Interventi finalizzati al recupero edilizio nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 338/FPC/ZA) Pag. 7736

Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione delle opere danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984. Modifica all'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984. (Ordinanza n. 340/FPC/ZA) Pag. 7738

Collocamento in aspettativa del presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli. (Ordinanza n. 341/FPC/ZA) Pag. 7738

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a sette posti di coadiutore presso l'Università di Parma Pag. 7739

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Firenze Pag. 7739

Concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara Pag. 7739

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce Pag. 7739

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli Pag. 7739

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a cinque posti di tecnico esecutivo presso l'Università della Tuscia di Viterbo Pag. 7739

Avviso di rettifica al concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Firenze. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 246 del 6 settembre 1984). Pag. 7740

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:

Concorso a ottomilaquattrocentosettanta borse di studio per l'anno scolastico 1984-85 a favore dei figli dei dipendenti in servizio attivo iscritti al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » Pag. 7740

Concorso a milleduecentosessanta borse di studio per l'anno scolastico 1984-85 a favore degli orfani del personale iscritto al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti ».

Pag. 7742

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 7743

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

19 luglio 1984, n. 571.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'articolo 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie e del deposito del codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta dalla delegazione governativa in data 27 aprile 1984 con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.I.S.A.P.UNI e in data 27 giugno 1984 con i rappresentanti della CONFSAI-SNALS, relativamente al periodo contrattuale 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984, agli effetti giuridici, e 1° gennaio 1983-30 giugno 1985, agli effetti economici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Ritenuta la necessità di recepire ed emanare le norme risultanti dalla disciplina prevista dal predetto accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano:

a) al personale non docente appartenente ai ruoli delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ivi compresi i ricercatori, i tecnici laureati e i calcolatori dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, ed al personale delle Opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al suo definitivo trasferimento alle regioni medesime;

b) agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;

c) ai ricercatori universitari di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed ai ricercatori astronomici e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:

prima qualifica funzionale	L.	3.300.000
seconda qualifica funzionale	»	3.600.000
terza qualifica funzionale	»	3.900.000
quarta qualifica funzionale	»	4.500.000
quinta qualifica funzionale	»	5.100.000
sesta qualifica funzionale	»	5.700.000
settima qualifica funzionale	»	6.400.000
ottava qualifica funzionale	»	7.700.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure:

Livelli	Classi	Scatti
1	L. 192.000	L. 120.900
2	» 216.000	» 133.290
3	» 252.000	» 147.900
4	» 272.000	» 166.900
5	» 305.280	» 188.556
6	» 345.600	» 211.620
7	» 403.200	» 240.640
8	» 475.200	» 287.540

La determinazione del nuovo stipendio spettante al singolo dipendente è effettuata sulla base delle classi o degli scatti alla data del 31 dicembre 1982. Per tutto il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si calcola anche, quale elemento professionale non riassorbibile e temporizzabile, la maggiorazione prevista, rispettivamente, in L. 403.200 ed in L. 475.200 dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270. Nei confronti del personale che non abbia ancora beneficiato di tale maggiorazione o che ne abbia beneficiato parzialmente, anche per effetto di riassorbimento in successivi miglioramenti economici, la maggiorazione stessa va, rispettivamente, computata per intero o integrata, con decorrenza dal 1° febbraio 1981 per il personale inquadrato nelle predette qualifiche alla stessa data, o dalla data del passaggio o dell'assunzione per il personale inquadrato successivamente nelle qualifiche medesime.

Ai fini perequativi, in aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, è attribuito, in ragione d'anno, un beneficio convenzionale dell'importo di L. 295.800 al personale appartenente alla terza qualifica funzionale e dell'importo di L. 345.600, di L. 806.400 e di L. 950.400, rispettivamente, al personale appartenente alla sesta, alla settima e all'ottava qualifica funzionale che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale paramedico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compreso quello assunto dopo il 1° febbraio 1981, compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 5.700.000, aumentato di lire 345.600. La progressione economica si articola in otto classi biennali di stipendio di importo fisso, in ragione d'anno, pari ciascuna a L. 373.248 e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 225.790.

In aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, al personale di cui al comma precedente che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica è attribuito il beneficio convenzionale di L. 345.600 previsto dal quarto comma del precedente art. 2 per il personale della sesta qualifica funzionale.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, ai ricercatori non confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000; tale stipendio si incrementa per scatti biennali di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 192.500.

Dalla stessa data, ai ricercatori confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000 incrementato dello scatto di L. 192.500 maturato nel triennio antecedente alla conferma e ulteriormente maggiorato del 16 per cento. La progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio come sopra determinato, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1983, al personale di cui al punto b) del primo comma del precedente art. 1 compete il trattamento economico attribuito ai

ricercatori confermati dal secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, gli assegni spettanti, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 1981, n. 391, ai borsisti, assegnisti e contrattisti che hanno titolo al secondo giudizio di idoneità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono incrementati del 30 per cento.

Dalla stessa data, ai direttori delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale e fino al loro trasferimento alle medesime compete un'indennità annua lorda, per dodici mensilità, di L. 1.500.000.

Art. 6.

L'importo annuo derivante dalla differenza tra il nuovo trattamento economico dovuto dal 1° gennaio 1983, ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4, e quello in godimento per classi o scatti alla data del 31 dicembre 1982, rapportato a mese, è corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali seguenti:

a) per il personale appartenente alle prime cinque qualifiche funzionali di cui al precedente art. 2:

dal 1° gennaio 1983: 40 per cento;
dal 1° gennaio 1984: 80 per cento;
dal 1° gennaio 1985: 100 per cento;

b) per il restante personale:

dal 1° gennaio 1983: 35 per cento;
dal 1° gennaio 1984: 70 per cento;
dal 1° gennaio 1985: 100 per cento.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio o scatti biennali maturati tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del comma precedente, il nuovo stipendio non sia stato attribuito nella misura intera.

Al personale assunto fra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984, compete, nel predetto periodo, lo stipendio iniziale del livello retributivo di nomina previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, maggiorato dalle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo e vigenti al momento della assunzione in servizio, applicate sulla differenza fra il nuovo stipendio iniziale fissato dal presente decreto e quello previsto dal citato decreto n. 270 del 1981.

Al personale che maturi il diritto all'attribuzione dei benefici convenzionali di cui al quarto comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 tali benefici sono corrisposti nell'aliquota di cui al primo comma del presente articolo vigente al momento dell'acquisizione del diritto stesso.

Art. 7.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio ai sensi del primo comma del precedente art. 6, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 8.

In conformità con quanto prevede l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto gli uffici provinciali del tesoro sono autorizzati a provvedere, in via provvisoria, al pagamento dei nuovi trattamenti economici, derivanti dall'applicazione del decreto medesimo, sulla base dei dati in loro possesso e di elenchi nominativi emessi dalle amministrazioni presso cui i dipendenti prestano servizio.

Sono fatti salvi i conguagli conseguenti a modificazioni di stato giuridico ed economico comunicate dalle amministrazioni predette. E' esclusa ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla irripetibilità dell'eventuale differenza tra corrisposto e dovuto.

Art. 9.

In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle prestazioni di lavoro straordinario, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto restano congelate le misure orarie dei compensi relativi alle predette prestazioni sulla base di 1/175 degli stipendi mensili in godimento alla data del 31 dicembre 1982, comprensivi dell'indennità integrativa speciale e del rateo della tredicesima mensilità. Le predette misure orarie sono maggiorate del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 56,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 113 miliardi per l'anno finanziario 1984, in lire 143,5 miliardi per l'anno finanziario 1985 e in lire 126,25 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede, per il 1984, quanto a lire 8 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il predetto anno finanziario e, quanto a lire 105 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti » e per gli anni 1985 e 1986 mediante riduzione delle quote iscritte per gli stessi anni e per la medesima voce ai fini del bilancio triennale 1984-86.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GASPARI —
GORIA — DE MICHELIS
— FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 17

ALLEGATO 1

CGIL SCUOLA - CISL UNIVERSITÀ - UIL SCUOLA - CISAPUNI CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Le segreterie nazionali della CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI, vista la legge n. 93 del 29 marzo 1983;

Preso atto che l'art. 11, quinto comma, pone a carico del Governo l'obbligo di « verificare come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 che le organizzazioni sindacali abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero »;

Considerato che nel triennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984 per il rinnovo contrattuale del settore universitario non hanno trovato applicazione proprio gli articoli 5, 6 (quinto comma) e 12;

Constatato che l'inapplicabilità delle procedure sottoposte alla condizione di cui al citato art. 11, fa venir meno anche la necessità che si realizzi la condizione in questione;

Considerata inoltre l'esigenza di una riflessione delle istanze competenti e di un chiarimento legislativo sia in ordine all'art. 26, ultimo comma, circa la disciplina dei professori di ruolo, sia in ordine alla previsione stessa di un regime speciale per tali figure, che investirebbe circa il 40% del numero complessivo di operatori universitari, con gravi inconvenienti di ordine funzionale;

Tenuto conto che un codice di autoregolamentazione davvero efficace deve essere ispirato a criteri di grande equità, condizione necessaria per avere largo consenso fra gli operatori ad esso vincolati;

Considerato che ogni principio di equità verrebbe completamente meno se, nei vari luoghi di lavoro delle università italiane (dipartimenti, istituti, laboratori, cliniche, ecc.) ove spesso i professori di ruolo sono più numerosi degli altri operatori universitari e tra l'altro investiti delle maggiori responsabilità, venisse applicato un codice di autoregolamentazione che imponesse regole di corretto comportamento solo a chi è in condizioni di minor responsabilità e di minore entità, lasciando totalmente liberi i più e più responsabili ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero;

Tutto ciò premesso, le organizzazioni sindacali CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI si atterranno per le categorie comprese nell'accordo stesso in via provvisoria, fino al realizzarsi delle condizioni in premessa ai seguenti criteri:

1) nelle vertenze nazionali saranno scrupolosamente rispettate le norme sancite dall'art. 11, quinto comma, lettere a) e b), della citata legge n. 93 del 29 marzo 1983;

2) tali criteri potranno subire due deroghe:

a) per esigenze di scioperi o azioni di lotta proclamati anche per i docenti di ruolo;

b) quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili, politiche e sindacali e della democrazia nel nostro Paese.

Per quanto attiene l'individuazione dei servizi essenziali previsti dalla lettera b) del citato quinto comma, art. 11, le organizzazioni sindacali provvederanno in caso di proclamazione di scioperi d'intesa — per quanto possibile — con gli organi propri dell'autonomia universitaria, allo scopo di garantire comunque nei casi di emergenza la tutela della salute dei cittadini, la cura di animali e piante e la salvaguardia degli impianti.

ALLEGATO 2

S.N.A.L.S. - CONF. S.A.L.

PRINCIPI GENERALI SULLA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Art. 1.

Per la proclamazione del diritto di sciopero sono abilitati e competenti i seguenti organismi:

- a livello nazionale, la segreteria nazionale, sentito il comitato centrale;
- a livello regionale, la segreteria regionale, sentito il consiglio regionale;
- a livello provinciale, la segreteria provinciale, sentito il consiglio provinciale.

Art. 2.

L'indizione del primo sciopero proclamato ed il relativo calendario sarà preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione.

Art. 3.

L'effettuazione dello sciopero avverrà in modo da non danneggiare la conservazione e la funzionalità degli impianti, nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Art. 4.

L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziative quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 luglio 1984.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricolo dal 1° luglio 1984.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

Visto l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica, per l'anno 1983 e risultato pari a 117,8 rispetto alla base 1982, assunta uguale a 100;

Considerato che ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, rispetto all'indice accertato per l'anno 1982 è intervenuta una variazione del 17,80 per cento, in misura, quindi, non inferiore al cinque per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, per l'anno 1° luglio 1984-30 giugno 1985, nella misura di L. 13.770.000.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione ai casi di infortunio avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976, è fissata per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 25.990 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 14.760.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 33.290 ed a L. 19.380.

Art. 3.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, per il periodo 1° luglio 1984-30 giugno 1985, nella misura di L. 285.000 mensili.

Art. 4.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, è fissato, per il periodo 1° luglio 1984-30 giugno 1985, nella misura di L. 1.139.000.

Roma, addì 25 luglio 1984

p. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
LECCISI

Il Ministro del tesoro

GORIA

(4807)

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 20 agosto 1984.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 del 24 gennaio 1981, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 6 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 194 del 16 luglio 1983, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79 della commissione del 26 luglio 1979 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti composti;

Visto il regolamento (CEE) n. 852/83 della commissione del 12 aprile 1983 ed il regolamento (CEE) n. 2529 della commissione dell'8 settembre 1983 che modificano il regolamento (CEE) n. 1725/79 per quanto riguarda le modalità per denaturare il latte scremato in polvere;

Visto il regolamento (CEE) n. 1624/76 della commissione del 2 luglio 1976 e successive modificazioni, recante disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto comunitario al latte scremato in polvere, denaturato o trasformato in alimenti composti per animali, nel territorio di un altro stato membro;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, contenente disposizioni per il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerata la necessità di integrare le disposizioni precedentemente impartite in modo da consentire la denaturazione del latte scremato in polvere e di allestire allo scopo efficaci controlli;

Considerata altresì la necessità di disciplinare più compiutamente taluni adempimenti di spettanza delle imprese al fine di poter controllare l'esatta destinazione del latte scremato in polvere importato in Italia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1624/76;

Ritenuta l'opportunità, data la complessità e la molteplicità delle integrazioni e modifiche da apportare al citato decreto ministeriale 13 gennaio 1981, di procedere per maggiore chiarezza ad una nuova formulazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese autorizzate ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, alla produzione di alimenti composti integrati per animali, che intendono beneficiare dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, concesso al latte scremato ed al latte scremato in polvere

utilizzati per la fabbricazione di alimenti composti per animali, come definiti all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1725/79, in appresso denominato « regolamento » devono richiedere, per ogni singolo stabilimento che intendono utilizzare per la lavorazione del latte scremato o del latte scremato in polvere, la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per il tramite degli organi regionali designati per i controlli che saranno indicati dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 610/82.

Le domande, redatte in carta legale, secondo il facsimile allegato 1, devono essere presentate in duplice copia, ciascuna delle quali corredata dalla copia dell'autorizzazione a produrre mangimi e della descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

L'organo di controllo inoltra al Ministero, che provvede al riconoscimento, di cui all'art. 8, paragrafo 1-a), del « regolamento », una copia della domanda corredata del proprio parere tecnico motivato circa l'idoneità dello stabilimento a garantire la corretta utilizzazione delle provvidenze comunitarie secondo le disposizioni impartite dal « regolamento » e dal presente decreto.

In particolare, l'organo di controllo deve accertare che:

i magazzini, i silos e le cisterne di deposito del latte scremato o del latte scremato in polvere siano ubicate all'interno del complesso aziendale di lavorazione, di cui debbono essere parte integrante;

l'impresa disponga per ogni stabilimento, di idonei mezzi amministrativi e contabili;

le operazioni relative alla lavorazione ed alla commercializzazione sia del latte scremato e del latte scremato in polvere che degli alimenti composti avvengono con procedure tali da offrire sufficienti garanzie per i controlli.

Restano valide tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della precedente normativa comunitaria, purché le imprese abbiano inviato nei termini fissati le comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1981.

Le imprese autorizzate devono comunicare entro la fine di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura, per il tramite dell'organo di controllo competente, di voler continuare ad utilizzare latte scremato e/o latte scremato in polvere ai sensi del presente articolo.

Le imprese che per due anni consecutivi non inviano la comunicazione di cui al precedente comma decadono automaticamente dall'autorizzazione.

Art. 2.

Le imprese autorizzate, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, alla produzione di alimenti composti integrati per animali, che intendono beneficiare dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, con-

cesso al latte scremato in polvere denaturato conformemente alle disposizioni previste all'art. 2 del « regolamento » devono richiedere per ogni singolo stabilimento che intendono utilizzare per la denaturazione del latte scremato in polvere la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La domanda può essere presentata solo dalle imprese idoneamente attrezzate a denaturare almeno venti tonnellate di latte scremato in polvere per giorno di lavorazione e che si impegnano a denaturare giornalmente almeno il quantitativo suindicato.

Le domande, redatte in carta legale, secondo il facsimile allegato 2, devono essere presentate in duplice copia, ciascuna delle quali corredata dalla copia dell'autorizzazione a produrre mangimi e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

Una copia della domanda va inviata direttamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, ed una copia all'organo di controllo territorialmente competente, che procede analogamente a quanto indicato ai commi terzo e seguenti del precedente art. 1.

Il Ministero, constatata la regolarità della domanda e visto il parere dell'organo di controllo, provvede al riconoscimento di cui all'art. 3 del « regolamento ».

Art. 3.

Qualora un'impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal « regolamento » e dal presente decreto, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attività di controllo, l'organo di controllo come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la sospensione dell'autorizzazione e, nei casi più gravi, la revoca.

Gli organi abilitati ad effettuare controlli, di cui al precedente comma, propongono la sospensione della autorizzazione anche in caso di fondati motivi di dubbio sulla regolarità delle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili.

Qualora un'impresa, autorizzata ad usufruire dell'aiuto, cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire dell'aiuto, deve chiedere al Ministero la revoca dell'autorizzazione, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'organo di controllo, che procederà conformemente a quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 2.

Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto l'autorizzazione, l'impresa subentrante per usufruire dell'aiuto deve, comunque, richiedere regolare autorizzazione, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto devono inviare ogni quindici giorni all'organo di controllo territorialmente competente il proprio programma di lavorazione valido per la quindicina succes-

siva indicando, per ogni stabilimento i giorni e l'orario durante i quali l'impresa intende utilizzare latte scremato e/o latte scremato in polvere per la produzione di alimenti per animali e/o miscele.

La comunicazione deve pervenire all'organo di controllo prima dell'inizio di ogni mese e del quindicesimo giorno del mese in cui l'impresa intende utilizzare latte scremato e/o latte scremato in polvere.

Le imprese che utilizzano quotidianamente e per l'intero ciclo lavorativo giornaliero il latte scremato e/o latte scremato in polvere per la produzione di alimenti zootecnici e/o di miscele devono inviare la comunicazione, di cui al comma precedente, all'inizio di ogni anno all'organo di controllo.

Ogni variazione del programma dovrà essere tempestivamente comunicata, all'organo di controllo per via telegrafica.

Il mancato rispetto del programma di lavorazione ove non sussistano gravi e giustificati motivi, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora l'organo abilitato al controllo constati che l'impresa non rispetta, per l'esecuzione delle operazioni di trasformazione, il programma di lavorazione, redige un apposito verbale, contestando all'impresa medesima l'infrazione rilevata. Copia del verbale di accertamento deve essere inviato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.

Le imprese autorizzate ai sensi del precedente art. 2 devono concordare con l'organo di controllo, i giorni nei quali saranno effettuate le operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere da denaturare. L'organo di controllo comunica all'impresa il proprio nulla osta all'esecuzione dell'operazione. Gli organi di controllo possono chiedere informazioni supplementari.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 4.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 2, del « regolamento », possono beneficiare dell'aiuto soltanto il latte scremato ed il latte scremato in polvere come definiti all'art. 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 986/68 e all'art. 1, paragrafo 4, del « regolamento » e cioè:

latte scremato: latte e latticello con tenore massimo di grassi dell'1%;

latte scremato in polvere: latte e latticello sotto forma di polvere, con tenore massimo di materie grasse dell'11% e tenore d'acqua del 5% (determinato alle condizioni previste all'art. 10, paragrafo 1 del « regolamento »).

Per quei quantitativi di latte scremato in polvere nei quali il tenore d'acqua supera il 5% l'aiuto viene concesso in misura ridotta dell'1% per ogni frazione supplementare dello 0,2% di acqua.

Il latte scremato e il latte scremato in polvere, così come definiti al primo comma, devono essere impiegati per la produzione di alimenti per animali che corrispondono alle caratteristiche fissate all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento », ed essere confezionati secondo le disposizioni fissate al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2 del « regolamento » possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile le seguenti diciture:

con caratteri di altezza non inferiore a cm 1: « Alimenti composti contenenti almeno il 60% di latte scremato in polvere »;

con caratteri di altezza non inferiore a cm 0,3 e non superiore a cm 0,5: « il tenore di latte scremato in polvere e la data di fabbricazione figurano sul cartellino ».

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, del « regolamento » e consentito produrre alimenti composti per animali con un contenuto massimo di 80 kg di latte scremato in polvere per 100 kg.

In tal caso l'organo di controllo comunica trimestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, relativamente ad ogni singolo stabilimento, i quantitativi di mangimi contenenti più di 70 kg di latte scremato in polvere per 100 kg prodotti nell'ambito del territorio di competenza.

L'aggiunta di 2 kg di amido può essere raggiunta anche attraverso l'utilizzazione di farine di cereali in quantità tale da assicurare sempre la presenza nel mangime finito di 2 kg di amido.

La farina di cereali utilizzata deve essere costituita per almeno il 70% da particelle non superiori a 300 micron.

Il latte scremato ed il latte scremato in polvere incorporato in una miscela, come definito all'art. 1, paragrafo 3 del « regolamento » modificato dal regolamento (CEE) n. 355/80 (latte grassato), può usufruire dell'aiuto comunitario soltanto se sono rispettate le norme previste all'art. 4, paragrafo 4 del « regolamento » stesso.

E' concesso l'aiuto al latte scremato in polvere che è stato denaturato, dalle imprese autorizzate ai sensi del precedente art. 2, conformemente a quanto disposto all'art. 2, paragrafo 1 del « regolamento ».

Art. 5.

Le imprese che intendono avvalersi di cisterne o containers per la consegna diretta degli alimenti alle aziende di allevamento, come consentito all'art. 6 del « regolamento », devono chiedere per ciascun stabilimento riconosciuto la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande, redatte in carta legale secondo il facsimile allegato 4 devono essere presentate in duplice copia agli organi di controllo competenti per territorio, sia relativamente all'ubicazione dello stabilimento di produzione sia relativamente alle aziende di utilizzazione, qualora queste ultime si trovino in diverso territorio di competenza.

Nella domanda l'impresa deve impegnarsi:

1) ad apporre, su ogni silos di deposito sia presso i suoi stabilimenti che presso le aziende di allevamento, un cartellino sigillato a sua cura, sul quale deve essere riportata in maniera leggibile la composizione del man-

gime come prescritto dal « regolamento » e dalla normativa nazionale sulla produzione di alimenti per animali;

2) a sigillare a propria cura la bocca di carico dei silos ubicati presso l'azienda di allevamento;

3) a sigillare le bocche di entrata e di uscita di ogni cisterna adibita al trasporto, applicando alle cisterne stesse gli appositi cartellini di cui al punto 1);

4) ad integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto e che devono trovare riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo degli organi regionali; una copia del documento dovrà essere lasciata all'acquirente e da questi tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

L'organo di controllo, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, trasmette al Ministero, che concede l'autorizzazione, l'originale della domanda corredata del proprio parere tecnico motivato sull'idoneità dello stabilimento e dell'azienda di allevamento a fornire sufficienti garanzie che la consegna dei mangimi in cisterna avvenga nel rispetto delle disposizioni comunitarie concernenti la concessione dell'aiuto.

L'organo di controllo, oltre ad accertarsi che vengano rispettate le disposizioni impartite dal « regolamento » e dal presente articolo, deve provvedere a far eseguire saltuariamente le analisi sui campioni prelevati presso le aziende di allevamento, per accertarne la rispondenza alla composizione dichiarata sul cartellino.

Il carico dei mezzi di trasporto oltre che dai silos può avvenire direttamente dalla bocca di uscita della catena di produzione, previo accordo con l'organo di controllo che in tal caso dovrà assicurare la presenza fisica di un funzionario durante l'operazione di carico. Il funzionario incaricato provvederà, tra l'altro, al prelievo dei necessari campioni da inviare alle analisi di cui al successivo art. 8, comma quinto.

Ai sensi dell'art. 7 del « regolamento », per gli alimenti composti per animali prodotti ai sensi dell'art. 4 del « regolamento » importati dagli altri Paesi comunitari e destinati ad aziende agricole oppure ad aziende di allevamento o di ingrasso utilizzatrici, il cui trasporto è effettuato mediante cisterne e/o containers, la dogana dove viene effettuata l'importazione, di seguito denominata « dogana », sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a redigere in cinque esemplari un documento contenente i seguenti elementi:

riferimento al regolamento comunitario da applicare;

descrizione del prodotto con l'indicazione della voce doganale;

peso lordo e netto della partita sdoganata;

data in cui è stata effettuata l'importazione con l'indicazione della « dogana » e degli estremi della relativa bolletta doganale;

numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente;

indicazione della ditta esportatrice e dell'azienda agricola o di allevamento o di ingrasso destinataria. Oltre a quello trattenuto dalla dogana un esemplare

sarà rilasciato all'importatore e gli altri tre verranno inviati all'organo regionale di controllo territorialmente competente in relazione all'ubicazione delle aziende utilizzatrici.

Al fine di permettere lo svolgimento dei successivi controlli, l'impresa esportatrice di alimenti composti, prodotti ai sensi dell'art. 4 del « regolamento », deve inviare apposita comunicazione all'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), via Palestro, 81, Roma (telex n. 613003), nella quale devono essere indicate le aziende agricole destinatarie del mangime, nonché la settimana nella quale l'impresa intende effettuare la consegna medesima e la dogana ove intende doganare il prodotto.

L'A.I.M.A. provvederà ad informare la « dogana » e l'organo regionale territorialmente competente in relazione all'azienda utilizzatrice.

L'organo regionale di controllo dopo aver accertato che gli alimenti composti sono stati consegnati ad una azienda che rispetti le condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del « regolamento » comunica alla « dogana » l'avvenuta consegna del mangime apponendo sul retro o allegando al documento doganale apposita dichiarazione.

Solo dopo aver ricevuto la dichiarazione dell'organo di controllo attestante l'avvenuta presa in consegna del mangime da parte dell'azienda di allevamento o di ingrasso, la « dogana » provvede a restituire il T5 alla dogana di partenza, debitamente compilato.

Art. 6.

Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 1 debbono tenere su registri con pagine numerate e vidimate dall'organo di controllo, il bilancio, di cui all'art. 8, paragrafo 3, del « regolamento » (che potrà avere chiusura mensile o quindicinale), redatto secondo il fac-simile allegato 5, nel quale tutte le operazioni devono essere riportate attraverso registrazioni giornaliere nonché la contabilità, prevista al paragrafo 5 dello stesso articolo, redatta secondo il fac-simile allegato 6. Forma parte integrante del bilancio di trasformazione e della contabilità il registro di scarico, redatto secondo il fac-simile 6-bis, nel quale devono essere riportate quotidianamente per ogni singolo destinatario le quantità dei prodotti ceduti.

Gli stabilimenti, autorizzati ai sensi del precedente art. 2, devono tenere su registri con pagine numerate e vidimate dall'organo di controllo, il registro di denaturazione di cui all'art. 3, paragrafo 2 del « regolamento » (che potrà avere chiusura quindicinale o mensile), redatto secondo il fac-simile allegato 7 al presente decreto, nel quale tutte le operazioni devono essere riportate attraverso registrazioni giornaliere.

Per il prodotto importato le registrazioni devono fare riferimento alla bolletta doganale di importazione. Le registrazioni devono essere effettuate anche se le bollette doganali non sono ancora pervenute all'impresa; in tal caso si farà riferimento agli estremi della fattura o di altro documento di accompagnamento in attesa di completare la registrazione con gli estremi della bolletta.

Nel caso in cui la bolletta doganale giunga dopo la chiusura della contabilità periodica e quando il bilancio è già stato inviato all'organo di controllo, l'impresa avrà cura di trasmettere all'organo stesso gli estremi della bolletta perché siano riportati sui fogli delle registrazioni giornaliere di bilancio.

Il bilancio e il registro di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere tenuti anche per mezzo di registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati, preventivamente numerati e vidimati dall'organo di controllo, sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le operazioni effettuate.

Qualora uno stesso stabilimento sia autorizzato ad utilizzare latte scremato in polvere, sia per la produzione di alimenti composti di cui all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento » che per la denaturazione di cui all'art. 2 del « regolamento », tutto il latte scremato in polvere che entra nello stabilimento deve essere preso in carico sul bilancio di trasformazione, di cui all'allegato 5 del presente decreto.

La quantità da utilizzare per la denaturazione deve, prima dell'inizio dell'operazione, essere registrata alla colonna 38 del bilancio di trasformazione come quantità scaricata indicando nelle note la specifica causale: « destinato alla denaturazione, in carico sul registro di denaturazione ».

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del « regolamento », l'importo dell'aiuto è quello applicabile il giorno della trasformazione del latte scremato o del latte scremato in polvere.

La concessione dell'aiuto, che viene versato da parte dell'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), conformemente a quanto stabilito all'art. 9 del « regolamento » è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per il latte scremato e per il latte scremato in polvere incorporati direttamente negli alimenti composti, come definiti all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento »:

che le operazioni di incorporazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, utilizzati come tali o contenuti in una miscela, nell'alimento composto, siano avvenute sotto la vigilanza dell'organo di controllo secondo le modalità previste all'art. 10 del « regolamento »;

che sia stata regolarmente tenuta la contabilità e il bilancio previsti all'art. 5 del presente decreto;

che siano stati effettuati gli accertamenti analitici previsti all'art. 10, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), del « regolamento »;

b) per il latte scremato in polvere denaturato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 del « regolamento »:

che le operazioni di denaturazione siano avvenute con controllo in loco, almeno una volta al giorno durante il periodo previsto per la denaturazione, come disposto all'art. 2, paragrafo 2, del « regolamento »;

che sia stato regolarmente tenuto il registro di denaturazione previsto all'art. 6 del presente decreto.

Art. 8.

Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzati come tali o contenuti in una miscela per la produzione di alimenti composti per animali come definiti all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del « regolamento », i compiti di controllo demandati agli organi regionali riguardano l'analisi approfondita della contabilità delle imprese, tenuta ai sensi del « regolamento », ed il prelievo dei campioni da inviare alle analisi.

L'esame approfondito della contabilità consiste nel riscontro dei dati riportati nelle registrazioni di cui all'art. 6 del presente decreto con le giacenze di magazzino e con la documentazione commerciale.

Tale tipo di controllo può avere cadenza annuale o trimestrale; esso deve essere completato da un verbale di verifica compilato in triplice esemplare, di cui all'originale da inviare all'A.I.M.A., uno da rilasciare alla impresa ed uno da trattenere agli atti, redatto secondo il fac-simile allegato 8, sottoscritto dal funzionario incaricato dei controlli e controfirmato dal rappresentante dell'impresa.

Il prelievo dei campioni deve avvenire, secondo quanto stabilito all'art. 10, paragrafo 2, del « regolamento », a seconda della cadenza dei controlli amministrativo-contabili, almeno una volta ogni quattordici giorni di lavorazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, oppure una volta ogni ventotto giorni di lavorazione e deve riguardare il latte scremato o il latte scremato in polvere e le miscele in lavorazione il giorno del controllo, ed il prodotto finito ottenuto.

I campioni prelevati devono essere inviati per le analisi a laboratori statali o di enti pubblici (istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, università, ecc.).

Il prelievo dei campioni effettuato da parte degli organi di controllo, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978, va eseguito sempre in almeno quattro esemplari da utilizzare nel seguente modo:

due da inviare entro quarantotto ore dal prelievo al laboratorio che deve eseguire l'analisi;

uno da consegnare all'impresa;

uno da conservare a disposizione per le eventuali analisi in contraddittorio.

Il prelievo dei campioni deve essere verbalizzato e il verbale firmato dal funzionario che ha eseguito il prelievo e da un incaricato dell'impresa.

L'organo di controllo deve tempestivamente comunicare all'impresa interessata il risultato delle analisi.

Qualora l'impresa, previa esibizione delle analisi fatte eseguire sul proprio campione, contesti il risultato, si procede, sul campione a disposizione, ad una terza analisi da eseguire in contraddittorio, a spese dell'interessato, presso un laboratorio di analisi di un ente pubblico scelto di comune accordo.

I laboratori di analisi di cui al quinto comma del presente articolo devono effettuare tutte le ricerche obbligatoriamente prescritte all'art. 10, paragrafi 1 e 2,

del « regolamento », secondo le modalità indicate nelle note riportate in calce ai bollettini di analisi e di controllo di cui agli allegati 11 e 12 al presente decreto.

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del « regolamento » il dosaggio del latte scremato in polvere deve essere eseguito almeno in doppio mediante un'analisi che sarà effettuata in conformità del metodo indicato all'allegato III del « regolamento » e riportato all'allegato 13 del presente decreto.

L'organo di controllo, sulla base dei risultati delle analisi, provvede a compilare i bollettini di analisi e di controllo che dovranno essere redatti in triplice esemplare.

L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela secondo quanto disposto al secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 10 del « regolamento », qualora si verificano tutte le condizioni in esso previste, può avvenire presso lo stabilimento di produzione. In tal caso l'organo di controllo deve darne comunicazione al laboratorio incaricato delle analisi che è esonerato dall'effettuare la specifica ricerca.

Art. 9.

Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto al latte scremato in polvere denaturato conformemente all'art. 2, paragrafo 1, del « regolamento », i compiti demandati agli organi di controllo riguardano il controllo sul posto delle operazioni di denaturazione, per il quale deve essere redatto, in triplice esemplare, apposito verbale di constatazione, secondo il fac-simile allegato 9, l'esame del registro di denaturazione ed il prelievo dei campioni da inviare all'analisi.

Il prelievo dei campioni delle materie prime da utilizzare deve effettuarsi immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di denaturazione, le relative analisi e le comunicazioni agli interessati devono avvenire secondo le modalità stabilite dal quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma del precedente art. 8.

I laboratori di analisi devono effettuare in particolare le ricerche previste all'art. 10, paragrafo 1 del « regolamento », nonché la granulometria della farina di erba o di erba medica se viene utilizzata la formula A, della farina di erba o di erba medica, della farina di pesce se viene utilizzata la formula B prevista all'art. 2, paragrafo 1 del « regolamento ».

Qualora il latte scremato in polvere venga denaturato secondo la formula B, l'organo di controllo deve provvedere al prelievo dei campioni del prodotto denaturato, per l'analisi, riguardanti l'odore della farina di pesce, conformemente a quanto disposto al punto C, paragrafo 3, lettera C, del bollettino di analisi.

L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in polvere può avvenire secondo quanto indicato all'ultimo comma del precedente art. 8.

Il controllo sul posto delle operazioni di denaturazione deve essere effettuato o assistendo fisicamente a tutte le operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere, oppure effettuando almeno una volta al giorno un accertamento materiale delle quantità di materie prime da impiegare nelle operazioni di denaturazione prima dell'inizio del ciclo lavorativo, comple-

tato dall'effettiva constatazione, ad operazioni ultimate, della qualità e quantità del prodotto denaturato ottenuto.

L'accertamento qualitativo comporta l'obbligo del prelevamento dei campioni di latte scremato in polvere denaturato da inviare all'analisi per l'accertamento sia del contenuto di latte scremato in polvere da effettuarsi secondo il metodo comunitario allegato 13 del presente decreto, che il quantitativo di denaturante impiegato.

L'organo di controllo sulla base dei risultati delle analisi compila il bollettino di analisi, che deve essere redatto in triplice esemplare.

L'esame del registro di denaturazione consiste nel riscontro dei dati riportati nelle registrazioni di cui all'art. 6 del presente decreto con la documentazione commerciale e con le risultanze degli accertamenti effettuati.

Gli estremi del verbale di constatazione devono essere registrati sul registro di denaturazione.

Art. 10.

Le imprese che intendono ottenere l'aiuto, alle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, oppure alla fine del mese o della quindicina, nel caso in cui le quantità di prodotto usufruenti degli aiuti abbiano raggiunto, in questi ultimi periodi considerati, almeno 500 quintali di latte scremato in polvere, devono presentare apposita domanda all'A.I.M.A., per il tramite dell'organo di controllo competente per territorio.

Qualora un'impresa utilizzi latte scremato in polvere sia per la produzione di alimenti composti per animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento », che per la denaturazione in conformità dell'art. 2 del « regolamento », deve avanzare, per ciascuno dei due prodotti ottenuti, un'apposita domanda redatta in duplice copia, conformemente al fac-simile allegato 10, da presentare o spedire per lettera raccomandata A.R. entro il decimo giorno dalla scadenza del periodo di lavorazione al quale si riferisce. La domanda deve riepilogare i risultati delle lavorazioni eseguite nel periodo considerato ed indicare le quantità complessive di latte scremato in polvere, per cui viene richiesto l'aiuto.

Alla domanda relativa ai quantitativi di latte scremato o di latte scremato in polvere utilizzati nella produzione di alimenti composti per animali devono essere allegate due copie del bilancio e delle contabilità, di cui agli allegati 5 e 6, ognuna delle quali corredata da copia dell'allegato 6-bis.

Alla domanda relativa ai quantitativi di latte scremato in polvere denaturato, devono essere allegate due copie dei fogli del registro di denaturazione di cui all'allegato 7.

Una copia della documentazione è trattenuta dall'organo di controllo e l'altra, successivamente inviata all'A.I.M.A. assieme al relativo verbale di verifica, come previsto dal seguente art. 11.

L'organo di controllo, sulla base degli elementi in suo possesso ed in particolare dei bollettini di analisi e di controllo, procede all'esame delle domande e formula un motivato parere sulla concessione dell'aiuto per i quantitativi richiesti.

Un esemplare di ciascuna domanda, accompagnato, qualora si tratti di incorporazione diretta negli alimenti per animali, da una copia dei bollettini di analisi e di controllo riferentesi ai prelievi effettuati nel corso del periodo per il quale viene chiesto l'aiuto o, qualora si tratti di denaturazione, del solo bollettino di analisi, nonché del parere di cui al precedente comma, sarà trasmesso, con lettera raccomandata, dall'organo di controllo all'A.I.M.A., la quale provvederà agli adempimenti di competenza dando comunicazione all'impresa interessata ed all'organo di controllo delle proprie determinazioni. Qualora i risultati delle analisi non siano disponibili al momento della presentazione della domanda, per la concessione dell'aiuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, paragrafi 3 e 4, del « regolamento ».

I bollettini di analisi e di controllo relativi al periodo per il quale viene richiesto l'aiuto dovranno comunque essere inviati all'A.I.M.A. dall'organo di controllo, non appena disponibili i risultati delle analisi.

La procedura indicata al presente articolo si applica nel caso che il pagamento dell'aiuto sia effettuato dall'A.I.M.A.

Art. 11.

L'organo di controllo deve inviare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in relazione ai corrispondenti periodi di lavorazione:

i verbali di verifica di cui al precedente art. 8, accompagnati da una copia del bilancio e della contabilità (allegati 5, 6 e 6-bis);

i verbali di verifica di cui al precedente art. 9, accompagnati dal solo registro di denaturazione (allegato 7).

Qualora dall'esame della contabilità e dai risultati delle analisi emergano delle irregolarità, l'A.I.M.A., provvederà ad effettuare i recuperi delle somme indebitamente versate nei termini e secondo le modalità previste all'art. 9, paragrafi 3, primo comma, lettera b), e 5 del « regolamento ».

Art. 12.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1624/76 il quale prevede che il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere, come tale o incorporato in una miscela, da utilizzare a norma del « regolamento » sia versato dal Paese speditore, nonché delle condizioni stabilite dal presente decreto, l'importatore deve costituire in « dogana », la cauzione prevista all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1624/76 il cui importo corrisponde all'ammontare dell'aiuto espresso in ECU, convertito in lire al tasso agricolo in vigore la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Paese di origine maggiorato del 10 %.

La dogana dove viene effettuata l'importazione — di seguito denominata « dogana » — sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a redigere in otto

esemplari un documento, che verrà fornito dall'A.I.M.A., redatto secondo il fac-simile allegato 14, contenente i seguenti elementi:

riferimento al regolamento comunitario da applicare;

numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente;

descrizione del prodotto con indicazione della voce doganale;

numero di identificazione, tipo, marchi e quantità degli imballaggi;

peso lordo e netto della partita sdoganata;

data in cui è stata effettuata l'importazione con l'indicazione della « dogana » e degli estremi della relativa bolletta doganale, ivi compresi quelli che individuano la ditta esportatrice ed importatrice e lo stabilimento o il magazzino di destinazione;

i riferimenti per l'individuazione della cauzione di cui al primo comma del presente articolo.

Degli esemplari compilati, uno sarà trattenuto dalla « dogana » uno sarà rilasciato all'importatore, uno sarà inviato all'A.I.M.A. ed altri cinque all'organo di controllo competente in relazione allo stabilimento o magazzino di destinazione.

Assunta la cauzione ed espletate le formalità relative alla compilazione del documento previsto al secondo comma del presente articolo la « dogana » restituisce l'esemplare di controllo (T5) alla dogana dello Stato membro speditore, debitamente compilato ed in particolare, nella casella « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione », alla voce « Osservazioni », dovranno essere riportati gli estremi del documento attestante il deposito della cauzione.

L'importatore deve inviare immediatamente una copia del documento comprovante la costituzione della cauzione all'A.I.M.A. e due copie all'organo di controllo. L'A.I.M.A. e l'organo di controllo istituiscono, per ogni singola « dogana » interessata, i fascicoli relativi ad ogni cauzione accesa.

Al fine di assicurare i controlli previsti all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1624/76 soltanto le imprese i cui stabilimenti sono riconosciuti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, possono importare il latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela, nel regime previsto dal citato regolamento n. 1624/76.

Possono altresì importare il prodotto di cui al comma precedente le imprese non riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1 o 2, purché le stesse dimostrino la disponibilità di adeguati magazzini di deposito, per i quali devono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, la preventiva autorizzazione presentando domanda redatta in carta legale, secondo il fac-simile allegato 3, per il tramite dell'organo di controllo territorialmente competente. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione al tribunale e alla camera di commercio, industria ed artigianato, attestante l'attività svolta dalla impresa. Presso i depositi delle imprese medesime deve

essere tenuto un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e vidimati preventivamente dall'organo di controllo territorialmente competente. Le imprese dovranno attenersi alle disposizioni del seguente art. 13, diciassettesimo comma, per quanto riguarda il trasferimento del prodotto importato.

La cauzione di cui al primo comma del presente articolo può riferirsi solo al latte scremato in polvere destinato ad essere posto sotto controllo da un unico organo di controllo ed è valida soltanto per le importazioni che vengono effettuate entro un periodo massimo di mesi tre dal momento della sua accensione. Entro quindici giorni dalla fine di tale periodo l'impresa deve far pervenire alla competente « dogana » la richiesta di svincolo della parte di cauzione non utilizzata per l'importazione indicando i quantitativi di latte scremato in polvere importati. Copia di tale richiesta deve essere inviata all'organo di controllo competente ed all'A.I.M.A.

La « dogana », nei casi in cui non riceva in tempo utile tale comunicazione, ne dà avviso all'importatore fissando un termine per la presentazione della comunicazione medesima pena l'applicazione dell'art. 13, comma 13.

Ogni singola cauzione non potrà rimanere accesa in « dogana » per un periodo superiore a mesi tre dopo il termine ultimo di trasformazione previsto all'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1624/76.

L'organo di controllo dopo aver ricevuto copia del documento doganale di cui al primo comma del presente articolo dovrà accertare che il prodotto in questione sia stato depositato e preso in carico sul registro di magazzino dello stabilimento.

Fatti salvi i casi di riconosciuta necessità, che devono essere immediatamente segnalati da parte della ditta interessata a mezzo telegramma sia all'organo di controllo che al servizio repressione frodi competente, l'organo di controllo, qualora constati che tutto o parte del prodotto non sia giunto allo stabilimento, dovrà disporre opportuni provvedimenti affinché, per la parte in questione, la cauzione depositata in « dogana » venga incamerata e proporre, se del caso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente art. 3.

Qualora un'impresa cambi la propria ragione sociale deve immediatamente comunicare l'intervenuta modifica alle dogane, all'organo regionale di controllo ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvederà ad effettuare la volta dell'autorizzazione ai sensi del precedente art. 3. L'impresa potrà importare latte scremato in polvere ai sensi del regolamento (CEE) numero 1624/76, in attesa che le venga rilasciata la predetta volta.

Il prodotto importato in virtù del regolamento (CEE) n. 1624/76 deve essere destinato alla produzione di alimenti composti per animali ai sensi del « regolamento ». In casi di forza maggiore, il prodotto potrà avere diversa destinazione previa autorizzazione degli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, come previsto all'art. 2, secondo comma, della legge 11 aprile 1974, n. 138, e la cauzione sarà incamerata per il corrispondente quantitativo dalla dogana, su richiesta del competente organo di controllo.

Art. 13.

Il latte scremato in polvere importato da altri Paesi membri della Comunità nel regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76, deve essere, trasformato entro il termine previsto dall'art. 2, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

Al fine di permettere lo svolgimento dei successivi controlli le imprese che utilizzano tale latte per la produzione di alimenti composti e/o di miscela, come definite all'art. 1, paragrafo 3, del « regolamento », destinate ad essere utilizzate presso altri stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, per la produzione di alimenti composti di cui all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento », sono obbligate a comunicare al competente organo di controllo il programma di lavorazione previsto all'art. 3 del presente decreto.

Qualora il latte scremato in polvere come tale o contenuto in una miscela sia incorporato direttamente negli alimenti composti per animali l'organo di controllo provvede ad effettuare il prelevamento dei campioni solo sul prodotto finito da inviare all'analisi per la compilazione del bollettino di controllo.

Nel caso che il latte scremato in polvere sia utilizzato per la denaturazione, l'organo di controllo deve procedere, prima dell'inizio delle operazioni di denaturazione, al prelevamento dei campioni della farina di erba o farina di erba medica se viene utilizzata la formula A della farina di erba o di erba medica, della farina di pesce se viene utilizzata la formula B prevista all'art. 2, paragrafo 1, del « regolamento » da inviare all'analisi per l'accertamento della composizione granulometria del prodotto, ai fini della compilazione della sola « parte C » del bollettino di analisi. I controlli relativi alle operazioni di denaturazione devono essere effettuati secondo quanto disposto al precedente art. 9.

Ad effettiva trasformazione del quantitativo di latte scremato in polvere relativo alla cauzione versata, oppure secondo le scadenze previste all'art. 10 del presente decreto, le imprese interessate, facendo riferimento agli estremi del documento doganale di cui al secondo comma del precedente art. 12 rivolgono alla « dogana », domanda di svincolo, anche parziale, della cauzione. La domanda di svincolo a saldo della cauzione deve pervenire entro un tempo massimo di quindici giorni dall'ultimo giorno utile previsto per la denaturazione o per la trasformazione.

La domanda redatta in triplice esemplare secondo il fac-simile allegato 15 e corredata di copia del documento doganale, deve essere presentata all'organo di controllo competente, che la trasmette alla « dogana »:

a) per i quantitativi riguardanti l'incorporazione negli alimenti per animali, sulla base della documentazione fornita dall'impresa, di cui all'art. 10, terzo comma, del presente decreto, degli accertamenti operati e dei risultati emergenti dal bollettino di controllo, corredata dal bollettino di controllo;

b) per i quantitativi denaturati, sulla base della documentazione fornita dall'impresa ai sensi del precedente art. 10, quarto comma, degli accertamenti operati e del risultato del bollettino di analisi corredata dal bollettino di analisi compilato soltanto al punto « C ».

L'organo di controllo, provvede altresì a completare la domanda apponendo al documento doganale la dichiarazione prevista al punto 2) dell'allegato 14, e invia tre copie del documento doganale alla « dogana » ed una copia all'A.I.M.A.

Le domande di svincolo a saldo della cauzione devono essere inviate dall'organo di controllo e pervenire in « dogana » entro un tempo massimo di due mesi e mezzo calcolati dalla data di presentazione della domanda medesima. Qualora entro tale data non siano disponibili i bollettini di analisi o di controllo, l'organo di controllo provvederà a comunicare alla « dogana » i quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati ai sensi del « regolamento » ed i quantitativi di prodotto per i quali si deve procedere all'incameramento della cauzione riservando l'invio della documentazione prescritta al presente articolo non appena saranno disponibili i succitati bollettini.

La « dogana » comunica all'organo di controllo competente lo svincolo o l'incremento — totale o parziale — delle cauzioni, restituendo all'organo di controllo due copie del documento doganale completato della dichiarazione di cui al punto 3) dell'allegato 14 al presente decreto.

L'organo di controllo procede ad inviare immediatamente all'A.I.M.A. con raccomandata, copia di detto documento.

Ad avvenuto svincolo totale relativo alla cauzione versata, gli organi di controllo invieranno all'A.I.M.A., con l'ultimo documento doganale, debitamente compilato, il fascicolo completo relativo alla cauzione versata contenente le domande di svincolo, copia dei bollettini di analisi e di controllo, dei verbali di cui agli allegati 8 e 9 del presente decreto e della documentazione fornita dall'impresa.

La « dogana » provvederà ad incamerare l'entità residua delle cauzioni per le quali non le siano pervenute le previste domande di svincolo entro i termini prescritti, versandole sul conto infruttifero dell'A.I.M.A. n. 416.

Nei casi di documentata impossibilità di disporre entro i termini prescritti della documentazione attestante l'avvenuta regolare trasformazione, o qualora sorgano contestazioni, o sia in corso un'inchiesta giudiziaria, casi che devono essere tempestivamente segnalati per il tramite dell'organo di controllo competente, la « dogana » provvede a versare l'entità della cauzione sul citato conto infruttifero, invitando l'A.I.M.A. ad imputare l'importo, in sede di accertamento delle entrate, sul conto provvisorio n. 4090.

Qualora però l'A.I.M.A. attesti alla « dogana » l'avvenuta prestazione in proprio favore da parte della ditta interessata di un'idonea garanzia pari all'entità dell'importo da incamerare, la « dogana » procede allo svincolo della cauzione.

In quest'ultimo caso l'A.I.M.A. comunica al competente organo di controllo l'avvenuta costituzione della nuova garanzia.

L'organo di controllo provvederà ad inviare le successive domande di svincolo o richieste di incameramento direttamente all'A.I.M.A., corredate dalla prescritta documentazione, informandone la « dogana ».

Qualora il latte scremato in polvere tal quale o incorporato in una miscela, sia trasferito dallo stabilimento, indicato nel documento di cui al secondo comma dell'art. 12, l'impresa prima destinataria dell'importazione ne dà preventiva comunicazione, tramite lettera raccomandata A.R., agli organi di controllo competenti per territorio.

La comunicazione di cui al precedente comma deve indicare il quantitativo di latte scremato in polvere oggetto del trasferimento, con riferimento alla bolletta doganale alla quale detto latte è imputabile, con l'indirizzo completo dello stabilimento al quale verrà inviato il quantitativo di latte in polvere, e se trattasi di trasferimento ad altra impresa, la relativa sede e ragione sociale. Il trasferimento può essere effettuato solo ad imprese che abbiano gli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

La dichiarazione di cui al comma sette del presente articolo deve essere sempre rilasciata dall'organo di controllo competente per territorio ove è ubicato il primo stabilimento.

A tale scopo gli organi di controllo che espletano la loro sorveglianza sugli stabilimenti in cui il latte scremato in polvere è stato trasferito dovranno comunicare all'organo di controllo di partenza l'avvenuta trasformazione inviando anche i relativi bollettini di controllo.

Nel caso in cui il trasferimento interessi il latte scremato in polvere che sia stato trasformato in una miscela, la comunicazione di cui al diciassettesimo comma del presente articolo deve riportare anche il dato relativo al quantitativo di latte scremato in polvere in essa contenuto, al netto di qualsiasi altro ingrediente.

Le trascrizioni sui registri devono riguardare i quantitativi netti di latte scremato in polvere.

Art. 14.

Qualora dall'esame approfondito della contabilità previsto dall'art. 10, paragrafo 2, lettera d), del « regolamento » risulti la inosservanza, da parte dell'impresa, delle disposizioni contenute nel « regolamento » e/o nel presente decreto, l'organo di controllo comunica immediatamente all'A.I.M.A., alla « dogana » ed all'impresa interessata l'entità delle somme debitamente svincolate. L'A.I.M.A., appena ricevuta la comunicazione, provvede a richiedere all'impresa il versamento dei relativi importi, che deve essere effettuato entro il termine prescritto dall'art. 9, paragrafo 3, lettera b), del « regolamento ».

Il mancato versamento, entro il suddetto limite di tempo, delle somme indebitamente riscosse o svincolate, comporta per l'impresa la immediata sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

In caso di ripetuti ritardi nell'effettuazione dei versamenti richiesti dall'A.I.M.A., a seguito delle irregolarità di cui ai precedenti commi, all'impresa inadempiente può venire revocata l'autorizzazione.

Art. 15.

Ai sensi dell'art. 7 del presente decreto, l'aiuto è quello applicabile il giorno della denaturazione o della incorporazione nei mangimi del latte scremato e del

latte scremato in polvere. Qualora intervenga una modifica dell'aiuto in moneta nazionale nel periodo intercorrente tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Paese di origine alla data della trasformazione, l'impresa interessata può chiedere l'integrazione dell'aiuto, presentando all'A.I.M.A. apposita domanda secondo le procedure che saranno stabilite dall'A.I.M.A. stessa.

Per avere l'integrazione dell'aiuto l'impresa interessata dovrà presentare apposita domanda all'A.I.M.A. secondo le procedure di cui al precedente art. 10 indicando i quantitativi di prodotto aventi diritto che devono chiaramente risultare dalle prescritte registrazioni.

Art. 16.

Eventuali modifiche al presente decreto non riguardanti i precedenti articoli 5, 12, 13 e comunque i compiti affidati alla « dogana » potranno essere apportate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto sentito in proposito il Ministero delle finanze.

Art. 17.

E' abrogato il decreto ministeriale 13 gennaio 1981 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze

VISENTINI

ALLEGATO 1

. li

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale tutela economica prodotti
agricoli - ROMA*

*Al (indicare l'organo regionale designato ai con-
trolli) di*

OGGETTO: Aiuti al latte scremato o al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti per animali.

Il sottoscritto nato a
in data e domiciliato a via
titolare
. nella propria qualità di _____
legale rappresentante
dell'impresa avente sede legale in
via e sede degli stabilimenti di lavorazione
via
in _____ chiede di essere
località

ammesso a beneficiare degli aiuti previsti dalle norme dei regolamenti comunitari, per i quantitativi di latte scremato e latte scremato in polvere che intende trasformare in alimenti composti per animali, in conformità a quanto stabilito dal regola-

mento (CEE) n. 1725 del 26 luglio 1979 e dal decreto ministeriale 20 agosto 1984 che ne dispone l'applicazione nel territorio nazionale.

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che:

1) gli stabilimenti sono in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato n. . . in data . . . di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281; modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

2) prima della trasformazione il latte scremato in polvere presenta un tenore massimo in grassi dell'11% e il latte scremato un tenore in grassi dell'1%;

3) il latte scremato, così come il latte scremato in polvere anche incorporato in una miscela da trasformare in alimenti composti per animali, per i quali l'impresa chiede di beneficiare dell'aiuto, non hanno formato oggetto di concessione di alcun aiuto comunitario da parte dell'A.I.M.A., né da parte dell'organismo d'intervento di alcun altro Paese della Comunità economica europea;

4) il prodotto fabbricato con detto latte scremato e latte scremato in polvere ha normalmente la composizione sotto indicata, rispondente a quella tipica di alimenti composti per animali:

latte scremato	% in peso
latte scremato in polvere	% in peso
altri componenti aggiunti:	
1) amido	% in peso
2)	% in peso
3)	% in peso
4)	% in peso

5) la miscela da impiegare nella fabbricazione di alimenti composti non contiene, al momento dell'utilizzazione, prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79;

6) il quantitativo di latte scremato in polvere che l'impresa in relazione alla capacità produttiva dei propri impianti, lavorerà mediamente nel trimestre per ottenere alimenti composti per animali, è di q.li . . . , osservando di norma per l'esecuzione delle operazioni di trasformazione i cicli periodici (settimanali, decadali, quindicinali, mensili, ecc.) di cui appresso:

giorni di lavorazione . . . data . . .
 orario usuale: dalle ore . . . alle ore . . .
 quantità media di alimenti composti per animali prodotta giornalmente: q.li . . .

7) la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari eseguita dall'impresa concerne:

8) l'impresa è a conoscenza delle norme emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulle condizioni e modalità che disciplinano la concessione degli aiuti e si impegna ad osservarle scrupolosamente.

L'impresa s'impegna in particolare:

a) a comunicare all'organo di controllo, per i propri stabilimenti i mutamenti relativi ai cicli produttivi sopra indicati come ogni altra utile informazione sullo svolgimento delle operazioni, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui tali mutamenti si sono verificati;

b) a tenere la registrazione cronologica di tutte le operazioni riguardanti il carico-scarico e trasformazione delle materie prime impiegate nonché carico e scarico delle materie prime impiegate nonché carico e scarico degli alimenti composti prodotti adottando all'uopo il registro di trasformazione conforme al fac-simile allegato 3 del decreto ministeriale . . .

c) a compilare la contabilità mensile o quindicinale riassuntiva dei dati del predetto registro, conformemente ai fac-simili allegati 4 e 4-bis del decreto ministeriale su citato;

d) ad avanzare la richiesta di concessione degli aiuti alla scadenza dei singoli periodi previsti, con domanda rivolta all'A.I.M.A. tramite l'organo di controllo competente, presentandola

in due esemplari, ciascuno dei quali corredato da copia dei fogli del registro di trasformazione e della contabilità, entro il decimo giorno successivo a quello della scadenza anzidetta;

e) a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa, per quanto attinente all'oggetto della presente domanda e in particolare agli adempimenti in essa indicati, accertamenti e riscontri da parte di funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

Firma del titolare
 o del rappresentante legale dell'impresa

ALLEGATO 2

. li .

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
 Direzione generale della tutela economica dei
 prodotti agricoli - ROMA

Al (indicare l'organo regionale destinato al controllo) di

OGGETTO: Aiuti al latte scremato in polvere denaturato.

Il sottoscritto . . . nato a . . .
 in data . . . e domiciliato a . . . via . . .
 titolare

. . . nella propria qualità di _____
 legale rappresentante

dell'impresa . . . avente sede legale in .

via chiede di essere autorizzato, ai sensi
 località

dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1725/79, ad effettuare nello stesso stabilimento le operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere, beneficiando degli aiuti previsti dai regolamenti comunitari, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1725/79 e dal decreto ministeriale 20 agosto 1984.

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che:

1) lo stabilimento è in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. . . in data . . . di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 28, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

2) prima della denaturazione il latte scremato in polvere presenta un tenore massimo in grassi dell'11%;

3) il latte scremato in polvere che l'impresa intende utilizzare, non ha formato oggetto di concessione di alcun aiuto comunitario né da parte dell'A.I.M.A., né da parte degli organismi d'intervento degli altri Paesi della Comunità economica europea;

4) di avere capacità, mezzi ed attrezzatura idonee a denaturare almeno venti tonnellate di latte scremato in polvere per giorno di lavorazione;

5) la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari eseguita dall'impresa concerne:

6) l'impresa è a conoscenza delle norme emanate dal decreto ministeriale . . . sulle condizioni e modalità che disciplinano la concessione degli aiuti e si impegna ad osservarle scrupolosamente.

L'impresa si impegna in particolare:

a) a concordare con l'organo di controllo i giorni nei quali saranno effettuate le operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere ed a comunicare per iscritto, all'organo medesimo prima della denaturazione i giorni concordati, i quantitativi di latte scremato in polvere che saranno denaturati e/o le formule di denaturazione scelte, come previsto all'art. 3 del decreto ministeriale . . . ;

b) a tenere la registrazione cronologica di tutte le operazioni riguardanti il carico-scarico delle materie prime impiegate nonché dei prodotti ottenuti adottando all'uopo l'apposito registro conforme al fac-simile allegato 7 del decreto ministeriale

c) ad avanzare la richiesta di concessione degli aiuti alla scadenza dei singoli periodi previsti, con domanda rivolta all'A.I.M.A., tramite l'organo di controllo competente, presentandola in due esemplari, ciascuno dei quali corredato da copia del registro di denaturazione, entro il decimo giorno successivo a quello della scadenza anzidetta;

d) a denaturare almeno venti tonnellate di latte scremato in polvere per giorno di lavorazione;

e) a comunicare trimestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, tramite l'organo di controllo competente, i quantitativi di latte in polvere denaturato prodotto;

f) a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa, per quanto attinente all'oggetto della presente domanda e in particolare agli adempimenti in esso indicati, accertamenti e riscontri da parte di funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa

ALLEGATO 3

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale tutela economica prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA

Al (indicare l'organo regionale designato ai controlli) di

OGGETTO: Domanda di autorizzazione ad importare, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1624/76, latte scremato in polvere come tale o contenuto in miscele da parte di ditte non autorizzate ai sensi dell'art. 1 o 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1984.

Il sottoscritto . . . nato a . . .
in data . . . e domiciliato a . . . via . . .
titolare

. . . nella propria qualità di _____
legale rappresentante
della ditta . . . avente sede legale in . . .
via . . . e sede dei magazzini di deposito in
via _____
_____ chiede di essere autorizzato
località _____

ad importare latte scremato in polvere come tale o contenuto in miscele beneficiando delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1624/76 per rivenderlo ad imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 1 o 2 del decreto ministeriale . . . (presente decreto), a produrre alimenti composti per animali in conformità di quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1725/79 e dal decreto ministeriale 20 agosto 1984, che ne dispone l'applicazione sul territorio nazionale.

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità dichiaro che la ditta . . .

- 1) è iscritta al tribunale di . . .
- 2) è iscritta alla camera di commercio di . . . e svolge l'attività di . . .

La ditta si impegna in particolare a tenere i registri di carico e scarico con fogli numerati e preventivamente vidimati dallo organo di controllo territorialmente competente dove sono an-

notate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di carico e scarico del latte scremato in polvere come tale o contenuto in una miscela.

Nel registro sono indicati:

l'origine della merce con riferimento, alla bolletta doganale di importazione o al documento doganale di cui al secondo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 20 agosto 1984;

il destinatario della merce con riferimento alle fatture di vendita o bollette d'accompagnamento.

La ditta si impegna altresì ad attenersi, per quanto riguarda il trasferimento dei prodotti importati, alle disposizioni dell'articolo 13, comma 17, del decreto ministeriale 20 agosto 1984.

Allega alla presente domanda il certificato di iscrizione al tribunale di . . . e alla camera di commercio di . . .

Firma del titolare
o del legale rappresentante

ALLEGATO 4

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale tutela - ROMA

per il tramite del (organo di controllo competente per territorio) di . . .

Il sottoscritto . . . nella propria qualità di
titolare

_____ dell'impresa . . . avente sede
legale rappresentante

legale in . . . via . . . e sede
dello stabilimento in . . . via . . .
già in possesso dell'autorizzazione n. . . rilasciata in
data . . . dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste a beneficiare dell'aiuto al latte scremato e al latte
scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti
composti per animali, chiede a nome e per conto della impresa
cisterne

medesima l'autorizzazione ad effettuare, mediante _____,
containers

la consegna diretta degli alimenti composti ivi prodotti dalle aziende agricole di seguito elencate, le quali dispongono di tanti silos quanti sono i tipi di mangimi ad esse contemporaneamente forniti:

azienda (nome del titolare) . . .
sita in . . . via . . . ;
azienda (nome del titolare) . . .
sita in . . . via . . .

Al fine degli obblighi che la presente richiesta comporta, dichiara inoltre di prendere formale impegno a:

collocare su ogni silos di deposito, sia presso il proprio stabilimento che presso le aziende agrarie utilizzatrici, un cartellino sigillato a propria cura su cui sarà riportata in modo leggibile, la composizione del mangime contenuto;

sigillare la bocca di carico dei silos ubicati presso le aziende di allevamento;

sigillare le bocche di entrata e di uscita di ogni cisterna adibita al trasporto, applicando alle stesse un cartellino che identifichi in modo inequivocabile la composizione del mangime contenuto;

integrare i documenti di accompagnamento della merce mediante dettagliata descrizione del prodotto fornito.

Dichiara infine di conoscere e di accettare la possibilità di sospensione dell'autorizzazione di cui trattasi nel caso in cui vengano rilevate inadempienze agli obblighi in merito richiesti o per eventuali gravi difficoltà che dovessero verificarsi nella esecuzione dei controlli prescritti.

. . . li . . .

Firma

ALLEGATO 5

BILANCIO DI TRASFORMAZIONE (MENSILE O QUINDICINALE) DEL LATTE SCREMATO, DEL LATTE SCREMATO DA UTILIZZARE NELLE FABBRICAZIONI DI

Data delle operazioni	DOCUMENTAZIONE DI CARICO		Generalità e indirizzo del fornitore della materia prima e/o descrizione di ogni altra operazione eseguita compreso lo scarico per vendita, restituzioni, etc., che sarà riportato per quantità complessiva giornaliera	CARICO							
	Specificare se bolletta doganale, bolta di accompagnamento, fattura o altro documento di carico	Numero		Data	Latte scremato			Latte scremato in polvere			
					Giacenza (2) 1=46	Ricevuto (3) 2	Trasformato (5) 3	Giacenza (2) 4=47	Ricevuto (3) 5	Prodotto (4) 6	Trasformato (5) 7
			<i>Riporto pagina precedente</i>								

riportare . . .

IN POLVERE E DELLE MISCELE CONTENENTI LATTE SCREMATO IN POLVERE, RICEVUTI E/O PRODOTTI,
ALIMENTI COMPOSTI PER IL BESTIAME

MATERIE PRIME												SCARICO MATERIE PRIME						
Miscela									TOTALE COMPLESSIVO (1)				Utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti					
Giacenza (2)			Ricevute (3)			Prodotto (4)			L.S.	L.S.P.	Miscela		L.S.	L.S.P.	Miscela			
Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	Quantità	Quantità	Quantità	L.S.P. contenuto	Quantità	Quantità	Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	
8 = 48	9	10 = 50	11	12	13	14	15	16	17 = 1 + 2 - 3	18 = 4 + 5 + 6 - 7	19 = 8 + 11 + 14	20 = 10 + 13 + 16	21	22	23	24	25	

Segue

Seguito

ALIMENTI COMPOSTI PRODOTTI NELLO STABILIMENTO							Perdita complessiva di lavorazione (LSP)	Alimenti comp. prodotti in altri stabilimenti e ricevuti ai fini della sola vendita			SCARICO PER VENDITE, PRESTITI, PERDITE ACCIDENTALI, ETC.									
Quantità	Composizione					Quantità di materia prima incorporata (LSP)		Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	Materie prime			Alimenti composti						
	% L.S.P.	% di	% di	% di	% di						L.S.	L.S.P.	Miscele		Prodotti in loco	Ricevuti per la vendita				
26=32 -33	27	28	29	30	31	32=26 X27-33	33=26 -32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	

NOTE:

- (1) Compilare solo a fine di ogni singolo periodo (mensile o quindicinale) con i dati derivanti dalla somma e/o differenza dei totali delle singole
- (2) Riportare all'inizio di ciascun periodo nelle corrispondenti colonne del « carico materie prime » e/o degli « alimenti comp. prodotti », le
- (3) Trascrivere solo le quantità di materie prime pervenute allo stabilimento nel corrispondente periodo di lavorazione.
- (4) Riportare le quantità di materie prime fabbricate in loco mediante la trasformazione di altre materie prime già in carico presso lo stabili
- (5) Materie prime assoggettate in loco a trasformazione per la produzione di altre materie prime.

IMPRESA

CONTABILITA' MENSILE (QUINDICINALE) DEI DATI RI-
 SULTANTI DAL REGISTRO DI TRASFORMAZIONE RE-
 LATIVO ALLE QUANTITA' DI LATTE SCREMATO, LATTE
 SCREMATO IN POLVERE E MISCELE CONTENENTE
 LATTE SCREMATO IN POLVERE, UTILIZZATE PER LA
 PRODUZIONE DI ALIMENTI COMPOSTI PER IL BESTIA-
 ME, NEL PERIODO

DESCRIZIONI	MATERIE PRIME (in q.li)		
	L.S.	L.S.P.	L.S.P. in miscela (latte gr)
	Quantità	Quantità	Quantità
BILANCIO MATERIE PRIME			
A) Elementi di carico:			
1) giacenze fine periodo precedente (colonne 1/4/10 del bilan- cio di trasformazione) .			
2) quantità ricevute e/o prodotte nel periodo attuale [colonne (2-3) (5+6-7) (13+16) del bilancio di trasformazione] .			
Totale carico materie prime (colonne 17/18/20 del bilancio di tra- sformazione)			
B) Elementi di scarico:			
1) vendite, restituzioni, perdite accidentali, etc. (colonne 37/ 38/41 del bilancio di trasformazione) .			
2) quantità utilizzate nella fabbricazione degli alim. comp. (colonne 21/22/25 del bilancio di trasformazione) .			
Totale scarico materie prime [colonne (21+37) (22+38) (25+41) del bilancio di trasformazione]			
C) Totale carico materie prime			
A detrarre totale scarico materie prime .			
Giacenza materie prime attuale periodo			
D) Quantità impiegata nella fabbricazione degli alimenti compo- sti (B/2 del registro contabilità)			
A detrarre perdite di lavorazione (col. 33 del bilancio di tra- sformazione) .			
Quantità di materia prima incorporata negli alimenti com- posti (col. 32 del bilancio di trasformazione) .			

Segue ALLEGATO 6

DESCRIZIONI	ALIMENTI COMPOSTI (in q.li)			
	Prodotti in loco		Prodotti in altro stabilimento	
	Quantità	L.S.P. contenuto	Quantità	L.S.P. contenuto
E) <i>Bilancio alimenti composti:</i>				
1) Carico quantità alimenti composti prodotti o ricevuti (dal bilancio di trasformazione colonne 26/32 e 34/36)				
2) A detrarre giacenze periodo precedente (colonne 51/52 e 53/54 del bilancio di trasformazione del periodo precedente)				
Quantità di alimenti composti prodotti nel periodo attuale				
F) <i>Quantità alimenti composti prodotti o ricevuti (E/1 del registro contabilità)</i>				
A detrarre quantità vendute, restituite e/o comunque scaricate (colonne 42/43/44/45 del bilancio di trasformazione)				
Giacenza attuale alimenti composti (colonne 51/52/53/54 del bilancio di trasformazione)				
G) <i>Bilancio delle quantità di materia prima contenuta negli alimenti composti beneficiante dell'aiuto:</i>				
1) effettivamente incorporata negli alimenti composti prodotti nel periodo (col. 32 del bilancio di trasformazione meno E/2 del reg. cont.)	—		—	—
2) a sommare le perdite di lavorazione (ammesse per 1,8% se superiori) (col. 33 del bilancio di trasformazione)	—		—	—
Totale materie prime da contabilizzare ai fini dell'aiuto	—		—	—

Firma del titolare
o del legale rappresentante dell'impresa

Data,

REGISTRO DI DENATURAZIONE

Operazioni	Documentazione carico			Generalità e indirizzo del fornitore o altra motivazione dell'operazione da eseguire	Carico				Materie prime impiegate nell'operazione di denaturazione				Prodotto ottenuto e relative percentuali di componenti	Note (2)
	Indicare se bolla doganale, bolla accompagnamento o altro titolo (1)	Numero	Data		L.S.P.	Farina di erba	Amido	Farina di pesce	L.S.P.	Farina di erba	Amido	Farina di pesce		

(1) Per il latte scremato in polvere importato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1624/76, riportare estremi del bilancio di trasformazione (numero pagina e rigo).

(2) Riportare estremi del verbale di constatazione.

ALLEGATO 8

ALLEGATO 9

(Indicare l'organo che ha eseguito i controlli)

di .

Processo verbale n. in data
del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti in relazione alle
operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere o di
trasformazione in alimenti composti del latte scremato e del
latte scremato in polvere, anche incorporato in una miscela, ai
fini della concessione dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE)
n. 1725/79.

Il giorno alle ore il
sottoscritto funzionario di
questo ha redatto in contraddittorio con
il rappresentante (od incaricato dell'impresa)
il processo verbale riguardante gli accertamenti compiuti presso
lo stabilimento di produzione degli alimenti composti su men-
zionati, sito in

Hanno formato oggetto degli accertamenti:

1) L'origine del latte scremato e/o del latte scremato in
polvere anche se contenuto in una miscela.

Per i prodotti importati l'origine è stata rilevata in base
agli estremi delle bollette doganali, mentre per quelli di produ-
zione nazionale provenienti da altro stabilimento l'origine è stata
rilevata in base agli estremi delle bolle di accompagnamento o
delle fatture relative alla merce medesima.

Per quanto concerne la produzione di polvere di latte fab-
bricata nello stabilimento di cui trattasi l'origine è stata rile-
vata dai registri di scarico dello stabilimento medesimo previsto
dall'art. 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138.

2) Il controllo della regolarità della registrazione stessa e
della relativa documentazione, nonché della concordanza dei dati
risultanti dal registro di trasformazione con quelli esposti nella
contabilità relativa al periodo intercorrente tra l'attuale verba-
lizzazione e quella immediatamente precedente.

3) Il riscontro effettivo delle giacenze di alimenti composti
e delle materie prime con le giacenze contabili.

Pertanto a conclusione di quanto esaminato in relazione allo
accertamento eseguito si dichiara:

Per quanto concerne le osservazioni formulate ai precedenti
punti sono state impartite le seguenti istru-
zioni per l'esatta osservanza dei prescritti adempimenti:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il funzionario

Il rappresentante
o l'incaricato dell'impresa

PROCESSO VERBALE DI DENATURAZIONE DA COMPILARE
OGNI GIORNO IN CUI L'IMPRESA PROCEDE ALLA DE-
NATURAZIONE.

(Indicare l'intestazione dello
organo designato al controllo)

di

VERBALE DI COSTATAZIONE N.

Il giorno alle ore il sotto-
scritto funzionario di
ha redatto in contraddittorio con il rappresentante ed incaricato
dell'impresa il presente processo verbale
riguardante il controllo, presso lo stabilimento sito in

via

località

dell'impresa
stessa, dell'operazione di denaturazione del latte scremato in
polvere. Le date delle operazioni sono state precedentemente
concordate, la comunicazione è stata effettuata in data

Hanno formato oggetto di detto controllo:

1) la quantità di latte scremato in polvere da mettere in
lavorazione;

2) la quantità dei denaturanti da impiegare ed impiegati.
Il relativo prelievo dei campioni da inviare all'analisi è stato
effettuato in data prima dell'inizio delle ope-
razioni di denaturazione;

3) l'origine del latte scremato in polvere e dei denaturanti
utilizzati.

Per i prodotti importati l'origine è stata rilevata in base agli
estremi delle bollette doganali, mentre per quelli di produzione
nazionale o provenienti da altro stabilimento l'origine è stata
rilevata in base agli estremi delle bolle di accompagnamento o
delle fatture relative alla merce medesima.

Per quanto concerne la produzione di polvere di latte fabbri-
cata nello stabilimento, l'origine è stata rilevata dai registri di
scarico dello stabilimento medesimo previsto dall'art. 3 della
legge 11 aprile 1974, n. 138.

A conclusione del controllo effettuato in loco delle ope-
razioni di denaturazione è risultato che le quantità di latte scre-
mato in polvere impiegate per la denaturazione sono state di
q.li con l'aggiunta di q.li di
., secondo la granulometria dichiarata (formula A
e B)

E' risultato che sono stati prodotti q.li di latte
scremato in polvere denaturato, e rimangono da denaturare an-
cora q.li secondo quanto comunicato con la nota
n.

Per quanto concerne le osservazioni formulate ai precedenti
punti sono state impartite le seguenti istruzioni
ai fini dell'esatta osservanza dei prescritti adempimenti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il funzionario

Il rappresentante
o incaricato dell'impresa

B) Latte scremato in polvere incorporato in una miscela (art. 1, paragrafo 3).
Esami supplementari a quelli di cui alla lettera A).

1) Dosaggio:

a) tenore di latte scremato in polvere (per differenza e per dosaggio di almeno un componente (4)	00,0% (5)
b) tenore di grassi, compreso gli agenti tecnologici liposolubili (4)	00,0%

2) Altri esami, se richiesti dalle autorità nazionali.

C) Latte scremato in polvere denaturato (art. 2, paragrafo 1).

Esami supplementari a quelli di cui alla lettera A).

Controllo della denaturazione in conformità della formula A:

1) Farina di erba o di erba medica:

a) percentuale (6)	0%
b) granulometria (controllata prima della denaturazione)	00% di particelle non eccedenti 300 micron

2) Amido:

a) percentuale (6)	0,00%
------------------------------	-------

Oppure:

Controllo della denaturazione in conformità della formula B.

Esami supplementari a quelli specificati sotto il controllo della denaturazione in conformità della formula A:

3) Farina di pesce:

a) percentuale (6)	00%
b) granulometria (controllata prima della denaturazione)	00% di particelle non eccedenti 300 micron
c) odore (7)	Assenza (3) Presenza (3)

(1) Per il prelievo dei campioni si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva n. 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa alla introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 170 del 3 agosto 1970, pag. 2).

(2) Il metodo di analisi di riferimento è quello che figura nella norma internazionale FIL 26:1964.

(3) Contrassegnare con una crocetta la casella che interessa.

(4) Tale percentuale può essere determinata mediante l'analisi di laboratorio oppure controllo in loco durante la fabbricazione della miscela.

(5) Scarto massimo tra due prove 0,8 % in valore assoluto.

(6) Tale percentuale può essere determinata mediante l'analisi di laboratorio oppure controllo in loco di cui all'art. 2, paragrafo 3 del presente regolamento.

(7) Il controllo è effettuato mediante prova di diluizione con polvere inerte (1 : 20): deve essere ancora constatato odore caratteristico e pronunciato.

(8) Il riferimento all'olio di pesce non deodorato di cui alla lettera d) è soppresso dal 16 aprile 1983.

Luogo e data,

Firma del responsabile

Nome dell'organismo incaricato del controllo

Indicazioni che consentono l'identificazione dell'impresa interessata

Data del controllo

BOLLETTINO DI CONTROLLO

Alimenti composti per animali conformemente al regolamento (CEE) n. 1725/79 della commissione, del 26 luglio 1979 (art. 4, paragrafo 1, lettere a) e d) e art. 10, paragrafo 2) (1)

A. Risultati dell'analisi di laboratorio, completati da controlli frequenti e imprevisi ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, lettere b) e c), eventualmente sostituiti dal controllo permanente in loco.

Dosaggio:

a) tenore di latte scremato in polvere	00,0%
b) tenore di amido (2)	0,0%
c) tenore di grassi (3)	0,0%
d) tenore di farina di erba o di erba medica	0,0%

B. Risultati dell'analisi di laboratorio:

1. Dosaggio del tenore di rame (4)	00 p.p.m.
2. Granulometria della farina di erba o di erba medica (controllata prima dell'incorporazione)	00% particelle che non superano 300 micron

(1) In materia di prelievi di campioni, si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva n. 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 170 del 3 agosto 1970, pag. 2).

(2) In materia di dosaggio dell'amido si applicano i metodi di analisi che figurano nella terza direttiva n. 72/99/CEE della commissione, del 27 aprile 1972 (« Gazzetta Ufficiale » n. L 123 del 29 maggio 1972, pag. 6), e/o nella quinta direttiva n. 74/203/CEE della commissione, del 25 marzo 1974 (« Gazzetta Ufficiale » n. L 108 del 22 aprile 1974, pag. 7), che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.

(3) In materia di dosaggio dei grassi si applica il metodo di analisi che figura nella seconda direttiva n. 71/393/CEE della commissione, del 18 novembre 1971, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 279 del 20 dicembre 1971, n. 7).

(4) In materia di dosaggio del rame si applica il metodo di analisi che figura nel capitolo 3 dell'allegato dell'ottava direttiva n. 78/633/CEE della commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 206 del 29 luglio 1978, pag. 43).

Luogo e data, .

Firma del responsabile

ALLEGATO 13

Allegato III del regolamento

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DI LATTE SCREMATO IN POLVERE PRESENTE NEGLI ALIMENTI COMPOSTI PER ANIMALI PER COAGULAZIONE ENZIMATICA DELLA PARACASEINA.

1. Oggetto.

Determinazione della quantità di latte scremato in polvere presente in un alimento composto per animali, per coagulazione enzimatica della paracaseina.

2. Campo di applicazione.

Il presente metodo si applica agli alimenti composti per animali contenenti almeno il 50% di latte scremato in polvere; la presenza di quantità notevoli di latticello e/o di talune proteine non lattee può provocare interferenze.

3. Principio del metodo.

3.1. Solubilizzazione della caseina contenuta nell'alimento composto per animali, per estrazione con una soluzione di citrato di sodio.

3.2. Ripristino della concentrazione di ioni calcio necessaria per la precipitazione della paracaseina; trasformazione della caseina in paracaseina attraverso l'azione del caglio.

3.3. Determinazione dell'azoto della paracaseina dopo mineralizzazione secondo il metodo Kjeldahl, come previsto dalla direttiva n. 72/199/CEE della commissione del 27 aprile 1972; calcolo delle quantità di latte scremato in polvere presente, sulla base di un contenuto minimo di caseina del 27,5%.

4. Reattivi.

I reattivi impiegati sono di purezza analitica. L'acqua deve essere distillata o avere purezza equivalente. Ad eccezione del caglio (4.5), tutti i reattivi e le soluzioni impiegate devono essere esenti da sostanze azotate.

4.1. Citrato trisodico con 2 molecole d'acqua di idratazione (soluzione all'1% p/v).

4.2. Cloruro di calcio (soluzione acquosa saturata a 20°C) ottenuta per dissoluzione di 90 g di cloruro di calcio anidro in 100 ml di acqua distillata, riscaldando ed agitando moderatamente. Dopo riposo a 20°C per una notte (deve formarsi un deposito cristallino; qualora esso manchi, aggiungere altro cloruro di calcio e ripetere l'operazione), filtrare il giorno successivo e conservare la soluzione così ottenuta a 20°C, in bottiglia chiusa.

4.3. Idrossido di sodio 0,1 N.

4.4. Acido cloridrico 0,1 N.

4.5. Soluzione di caglio standardizzata all'1:10.000 (estratto da pellette di vitello); conservare in frigorifero a 4°C.

4.6. Reattivi per il dosaggio dell'azoto secondo il metodo Kjeldahl, come previsto dalla direttiva n. 72/199/CEE della commissione del 27 aprile 1972.

5. *Apparecchiature.*

Materiale corrente di laboratorio, ed in particolare:

- 5.1. Mortaio o mulino omogeneizzatore
- 5.2. Bilancia analitica
- 5.3. Centrifuga da tavolo (2.000-3.000 rpm) e relative provette da 50 ml
- 5.4. Agitatore magnetico con sbarrette da 10-15 mm
- 5.5. Beckers da 150-200 ml
- 5.6. Matracci da 250 ml e 500 ml
- 5.7. Imbuti in vetro, del diametro di 60-80 mm
- 5.8. Filtri circolari senza ceneri, per filtrazione rapida, del diametro di 150 mm (S.S. 589² S.S. 595 1/2)
- 5.9. Pipette di varie misure
- 5.10. Bagnomaria termostato a 37°C
- 5.11. ph - metro
- 5.12. Apparecchio di mineralizzazione e distillazione secondo il metodo Kjeldahl con relativi accessori
- 5.13. Buretta graduata da 25 ml per la titolazione
- 5.14. Spruzzetta in plastica per acqua distillata
- 5.15. Spatole in acciaio inossidabile
- 5.16. Termometro
- 5.17. Stufa a temperatura regolabile

6. *Procedimento analitico.*

6.1. Preparazione del campione.

10-20 g del campione vengono tritati in mortaio o miscelati nell'omogeneizzatore-miscelatore in modo da ottenere una miscela omogenea.

6.2. Solubilizzazione della polvere di latte e separazione del residuo insolubile.

6.2.1. Pesare 1,000 ± 0,002 g di alimento composto per gli animali ben omogeneizzato (6.1.) direttamente in una provetta da centrifuga da 59 ml. Aggiungere 30 ml di soluzione di citrato trisodico (4.1.) riscaldata in precedenza a 45°C.

Disperdere la polvere sottoponendo ad agitazione magnetica per almeno 5 minuti.

6.2.2. Centrifugare a 500 g (2.000 - 3.000 rpm) per 10 minuti e raccogliere il surnatante acquoso in un becker da 150 - 200 ml. Evitare la perdita di particelle insolubili durante il trasferimento del surnatante.

6.2.3. Procedere a due altre estrazioni sul residuo, operando allo stesso modo e mescolando i tre estratti acquosi.

6.2.4. Qualora dovesse verificarsi una separazione della stessa sostanza grassa, raffreddare fino a solidificazione della fase grassa, che verrà poi asportata mediante una spatola.

6.3. Coagulazione della caseina con gli enzimi del caglio.

6.3.1. All'estratto acquoso totale (circa 100 ml) aggiungere, goccia a goccia e sotto agitazione, 1 ml di una soluzione satura di cloruro di calcio (4.2). Regolare il pH su 6,4-6,5 con soluzioni diluite di NaOH (4.3.) o HCL (4.4.). Porre la soluzione in bagno termostato a 37°C per 15-20 minuti, per consentire la creazione dell'equilibrio salino. Questo si manifesta con la comparsa di un aspetto lattescante.

6.3.2. Qualora si formi un precipitato, è opportuno eliminarlo centrifugando a 1.000 rpm per 5 minuti. Decantare il surnatante senza lavare il sedimento.

6.3.3. Aggiungere goccia a goccia all'estratto 0,5 ml di caglio (4.5.) immediatamente dopo l'uscita dal bagno termostato. La coagulazione si verifica in 1-2 minuti.

6.3.4. Dopo 10-15 minuti di permanenza alla temperatura da 20-37°C, rompere il coagulo agitando. Raccogliere quantitativamente la caseina su un filtro rapido (5.8.), lavando tre volte con 15 ml di acqua (3 × 15 ml). La filtrazione deve essere completata al massimo entro 2 ore.

6.4. Determinazione dell'azoto caseinico.

6.4.1. Dopo filtrazione completa, introdurre il filtro nel pallone Kjeldahl e procedere al dosaggio dell'azoto secondo il metodo Kjeldahl previsto dalla direttiva n. 72/199/CEE della commissione del 27 aprile 1972.

7. *Prova in bianco.*

7.1. Effettuare sistematicamente una prova in bianco utilizzando un filtro senza ceneri (5.8.), umettato con una miscela contenente 90 ml di soluzione di citrato di sodio (4.1.), 1 ml di una soluzione satura di cloruro di calcio (4.2.), 0,5 ml di caglio liquido (4.5.) e lavato con 3 × 15 ml d'acqua prima di essere mineralizzato secondo il metodo Kjeldahl, previsto dalla direttiva n. 72/199/CEE della commissione del 27 aprile 1972.

7.2. Detrarre dal volume di acido (4.4.) impiegato per la titolazione del campione esaminato il volume necessario per la prova in bianco.

8. *Prova di controllo.*

8.1. Per controllare il procedimento analitico ed i reattivi sopra menzionati eseguire una determinazione su un alimento composto per animali, di composizione standard, il cui contenuto in latte scremato in polvere già noto sia stato stabilito attraverso un'analisi circolare.

Il risultato medio di una determinazione in doppio non deve discostarsi più dell'1% dai risultati dell'analisi circolare.

9. *Espressione dei risultati.*

9.1. La percentuale di latte scremato in polvere nell'alimento composto per animali si calcola con la formula seguente:

$$\% \text{ L.S.P.} = \frac{N \times 6,38}{27,5} \times 100$$

dove N rappresenta la percentuale di azoto della paracaseina; 27,5 è il fattore di conversione per il passaggio della caseina determinata alla percentuale di latte scremato in polvere.

10. *Precisione del metodo.*

10.1. Ripetibilità.

Nel 90% almeno dei casi studiati la differenza fra due risultati singoli, ottenuti sullo stesso campione, nel medesimo laboratorio dallo stesso operatore, non deve superare 2 g di latte scremato in polvere su 100 g dell'alimento composto per gli animali esaminato.

10.2. Riproducibilità.

Nel 90% almeno dei casi studiati, la differenza fra i risultati ottenuti da due laboratori sullo stesso campione, non deve superare 5 g di latte scremato in polvere su 100 g dell'alimento composto per gli animali esaminato.

11. *Osservazioni.*

11.1. L'aggiunta di una percentuale rilevante di talune proteine non lattice ed, in particolare di quelle di soia, che siano state riscaldate insieme al latte scremato in polvere comporta risultati troppo elevati, dovuti alla coprecipitazione delle proteine stesse insieme alla paracaseina del latte.

11.2. L'aggiunta di latticello può comportare valori troppo bassi, poiché la determinazione si riferisce soltanto all'estratto sgrassato.

L'aggiunta di taluni tipi di latticello di crema acida può dare valori nettamente più bassi, poiché la dissoluzione di tali prodotti nel citrato è incompleta.

11.3. L'aggiunta di lecitina in quantità non inferiore allo 0,5% può parimenti comportare risultati troppo bassi.

11.4. L'incorporazione di latte in polvere riscaldato ad alta temperatura (high-heat) può condurre a valori troppo elevati, dovuti alla coprecipitazione di talune proteine del lattosiero insieme alla paracaseina del latte.

ALLEGATO 14

1) DIREZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI .
Prot. n. .

All'organo di controllo di

OGGETTO: *Importazione latte scremato in polvere destinato alla denaturazione e trasformazione.*

Per i controlli di competenza di cui al regolamento (CEE) n. 1725/79 e n. 1625/76 si comunica che sono stati importati in provenienza dalla . q.li . di latte magro in polvere destinato alla denaturazione e/o alla trasformazione presso lo stabilimento site in . della ditta . per la quale si forniscono le seguenti indicazioni:

- A) Certificato di controllo T 5 n. . del . dogana CEE .
- B) Trattasi di latte scremato in polvere per uso zootecnico . da sottoporre a controllo, destinato a formare oggetto di cauzioni, regolamento CEE n. 1725/79 e numero 1624/76.
- C) Merce contenuta in .
- D) Peso lordo kg . , peso netto kg .
- E) Cauzione di L. . prestata mediante . n. . dal . rilasciata dalla . e depositata presso l'ufficio di ricevitoria di questa dogana al n. . del .
- F) Bolletta importazione . n. del .
- G) Il documento è stato rilasciato in data . con timbro della dogana di .
- H) Ditta esportatrice .
- I) Ditta importatrice . deposito sito in .

Si resta in attesa della restituzione della presente dichiarazione dopo che codesto organo di controllo avrà provveduto a compilare la dichiarazione di avvenuta trasformazione, come richiesto dall'art. 13 del decreto ministeriale di applicazione, onde poter procedere allo svincolo della cauzione.

Il capo della circoscrizione doganale

2) ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO .
Prot. n. .

Alla circoscrizione doganale di .

OGGETTO: *Denaturazione o trasformazione di latte scremato in polvere.*

A copertura della quantità di latte scremato in polvere di cui alla bolla doganale . si dichiara sulla base degli accertamenti operati e degli elementi contabili forniti dall'impresa, che q.li . entrati nello stabilimento di . della ditta . in data . sono stati così utilizzati:

A) in data . è stata effettuata ai sensi ed in osservanza del regolamento (CEE) n. 1725/79, la trasformazione di q.li . e che pertanto nulla osta allo svincolo dell'imposta di cauzione prestata a garanzia del quantitativo di prodotto trasformato sopra indicato;

B) q.li . non sono stati trasformati nei tempi ed in osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE)

n. 1725/79 e n. 1624/76 e pertanto dovrà procedersi all'incameramento dell'importo di cauzione prestato a garanzia del suddetto quantitativo di prodotto.

(Depennare la parte che non interessa). Si resta in attesa della restituzione della presente, non appena codesta dogana avrà provveduto alla compilazione della sottostante comunicazione di svincolo e/o di incameramento della cauzione.

3) DIREZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI .
Prot. n. .

All'organo di controllo di .

OGGETTO: *Svincolo cauzione o incameramento anche parziale.*

Preso atto della dichiarazione di codesto organo di controllo n. . del . , si comunica che la cauzione di cui al punto E della nota n. . del . è così utilizzata:

- 1) come da succitata dichiarazione punto A) svincolata per q.li . pari a L. . ;
- 2) come da succitata dichiarazione punto B) incamerata per q.li . pari a L. . ;
- 3) operante per q.li . pari a L. .

Il ricevitore capo

ALLEGATO 15

Alla direzione della circoscrizione doganale di .

(Indicare l'organo che ha eseguito i controlli)

Il sottoscritto . nato a . in

data . nella propria qualità di titolare

legale rappresentante

dell'impresa . avente sede legale in . via . chiede con la presente domanda, lo svincolo della cauzione (indicare estremi per individuazione della cauzione, importo totale della medesima, importo per il quale si chiede lo svincolo ed ammontare dell'eventuale importo residuo) per quantitativo di q.li . di latte scremato in polvere importato il . ed utilizzato dal . al . per la produzione di alimenti composti per animali in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1725/79 e dal decreto ministeriale . in particolare, q.li . sono stati denaturati e q.li . sono stati utilizzati per la produzione di alimenti composti.

Nel periodo suindicato dal . al . l'impresa, in ottemperanza a quanto riportato nel decreto ministeriale . sulle condizioni e modalità per la concessione degli aiuti in oggetto, ha provveduto:

a dare tempestiva comunicazione, all'organo di controllo preposto, dei mutamenti verificatisi nei cicli periodici delle operazioni durante il periodo considerato;

a tenere la registrazione cronologica dei quantitativi di materia prima e di alimenti composti per animali, che questa impresa ha ricevuto, prodotti, utilizzati e smerciati.

Firma del titolare o del rappresentante legale

sive modificazioni, per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti ed organismi medesimi.

Le entrate da prendere a base per il calcolo del quattro per cento sono quelle finali, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione crediti.

Nel calcolo delle disponibilità che concorrono a formare il predetto limite del quattro per cento, devono essere computate tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese le somme con vincolo di destinazione e quelle relative a mandati in corso non ancora pagati, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e non, compresi i buoni ordinari del Tesoro.

I titoli ed i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non vanno considerati come disponibilità ai fini del calcolo del quattro per cento.

Sono parimenti escluse dal calcolo delle disponibilità, che concorrono a formare il limite del quattro per cento, le somme provenienti da mutui concessi dalle sezioni opere pubbliche agli enti ed organismi pubblici e depositate presso le sezioni stesse in attesa di erogazione.

Per gli enti ed organismi di natura economica che adottano il bilancio di esercizio, si fa riferimento alle entrate finali, come specificato al secondo comma, risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio.

I legali rappresentanti degli enti ed organismi pubblici comunicano ai rispettivi tesorieri o cassieri l'importo che costituisce il limite del quattro per cento.

Detto limite non può essere superato anche qualora il servizio di tesoreria o di cassa degli enti ed organismi pubblici sia espletato da più aziende di credito; in tal caso i legali rappresentanti di tali enti ed organismi devono comunicare a ciascuna azienda di credito l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il cennato limite del quattro per cento.

Sono esclusi dalla normativa dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, i singoli enti ed organismi pubblici facenti parte di categorie genericamente indicate nelle tabelle A e B del citato decreto-legge n. 521/1984 (es. istituti sperimentali agrari, istituti zooprofilattici sperimentali, delegazioni provinciali A.C.I., etc.) che abbiano un bilancio di entrata inferiore ad un miliardo di lire.

Art. 2.

Gli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 sono tenuti ad aprire conti presso la tesoreria statale — ove non siano già in essere — inviando apposita richiesta alla Direzione generale del tesoro.

Tali conti funzionano ai sensi delle norme contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, richiamati nelle premesse, e di quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Ciascun ente ed organismo pubblico è tenuto a versare in apposita contabilità speciale infruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, recante la dizione « mutui », le somme relative a mutui ottenuti per l'esecuzione di opere pubbliche.

I prelevamenti dalle suddette contabilità speciali possono avvenire, in qualsiasi momento senza vincolo di preavviso, su esibizione del benestare emesso dall'istituto mutuante in base a presentazione degli stati di avanzamento, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o, in mancanza, dal direttore dei lavori, o secondo altre modalità previste dalla convenzione di mutuo.

Ove i mutui siano stati erogati in unica soluzione, gli ordinativi di prelevamento sono corredati da dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'organismo pubblico attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento e che il mutuo stesso è stato erogato in unica soluzione.

Art. 4.

In applicazione delle norme contenute nel decreto-legge n. 521/1984 citato nelle premesse, gli istituti e le aziende di credito, anche non tesorieri o cassieri, che detengono a qualunque titolo disponibilità degli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono provvedere all'immediato versamento in unica soluzione delle disponibilità eccedenti la percentuale del quattro per cento nei conti di tesoreria intestati agli enti ed organismi medesimi.

Art. 5.

Gli enti ed organismi di cui all'art. 1 possono effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a reintegro dei limiti consentiti del quattro per cento, due volte al mese.

Gli ordinativi di prelevamento devono essere corredati delle prescritte dichiarazioni degli istituti e delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, attestanti l'ammontare delle disponibilità a qualsiasi titolo detenute dagli enti e dagli organismi presso di essi o presso altri istituti od aziende di credito non tesorieri o cassieri.

Nel caso di esaurimento di tutte le disponibilità comunque detenute, gli enti ed organismi possono effettuare, nel corso del mese, un ulteriore prelevamento, corredando l'ordinativo con una dichiarazione del tesoriere o del cassiere attestante l'esaurimento dei fondi detenuti dall'ente od organismo sia presso di esso sia presso altri istituti o aziende di credito.

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, gli enti ed organismi di cui al primo comma, possono effettuare, alle rispettive scadenze, apposito prelevamento mediante emissione di ordinativo corredato da dichiarazione del legale rappresentante attestante la suddetta specifica destinazione della somma.

Art. 6.

Nel caso in cui le disponibilità degli enti ed organismi pubblici presso gli istituti ed aziende di credito, anche non tesorieri o cassieri, superino il limite del quattro per cento, gli istituti e le aziende medesime sono tenuti ad effettuare il versamento delle eccedenze nei conti presso le tesorerie dello Stato entro il successivo terzo giorno lavorativo, sempre che nelle more non si sia verificato il rientro nel suindicato limite del quattro per cento.

Sull'ammontare delle disponibilità che eccedono il limite del quattro per cento comunicato dagli enti ed organismi medesimi è posto a carico degli istituti ed aziende di credito, tesorieri o cassieri, un interesse pari al vigente tasso ufficiale di sconto, aumentato di quattro punti da versare al bilancio dello Stato.

Gli interessi da liquidare sono calcolati sul numero dei giorni nei quali si sia riscontrata tale eccedenza, con esclusione dei tre giorni di tolleranza di cui al primo comma.

Il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi agli interessi liquidati ai sensi dei commi precedenti è effettuato da parte degli istituti ed aziende di credito, tesorieri o cassieri, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 2368.

Detto versamento può essere altresì eseguito mediante accreditamento al conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato del capoluogo di provincia, con l'indicazione della seguente causale nel retro del bollettino di versamento: interessi ex art. 3 del decreto-legge n. 521/1984 - capo X - capitolo 2368.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1984
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 110

(4761)

DECRETO 13 settembre 1984.

Determinazione, ai sensi del sesto comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, dei criteri di chiusura della gestione stralcio del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata e della relativa attività di liquidazione e rendicontazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto l'art. 2 del predetto decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che ha istituito un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che demanda al Ministro per il coordinamento

della protezione civile, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, le attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase di emergenza dal commissario per le zone terremotate nonché gli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del fondo di cui al citato art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visti il primo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, che ha disposto la proroga della gestione stralcio sopracitata al 31 dicembre 1983 ed il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984 il termine della gestione stessa;

Visto il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, concernente ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, decaduto per mancata conversione in legge nei termini di cui all'art. 77 della Costituzione;

Visto l'art. 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, quale risulta dalla legge di conversione 24 luglio 1984, n. 363, che dispone il versamento delle residue disponibilità della richiamata gestione stralcio al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e detta norme per la definizione degli atti pendenti relativi alla gestione stessa;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, che disciplina le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, che approva il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984;

Ravvisata la necessità di ridisciplinare la materia alla luce della nuova normativa dettata dalla citata legge 24 luglio 1984, n. 363;

Decreta:

Il decreto ministeriale 22 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984, è così sostituito:

Art. 1.

Per le spese sostenute dal commissario straordinario per le zone terremotate e, successivamente, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul fondo costituito con l'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, fino al versamento delle disponibilità residue, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, entro il 31 dicembre 1984, alla presentazione alla ragioneria regionale dello Stato di Napoli della situazione generale di cassa del fondo stesso con allegato rendiconto delle spese direttamente sostenute.

Art. 2.

Gli uffici statali, gli enti locali e gli organismi con sede nelle zone interessate dal sisma — che hanno cessato le attività ad essi delegate dal commissario straordinario al 30 giugno 1984 a seguito della chiusura della gestione stralcio — comunicheranno gli atti ancora pendenti alle prefetture competenti per territorio.

Entro il 31 dicembre 1984, gli uffici, enti ed organismi di cui al primo comma presenteranno i rendiconti delle somme ad essi assegnate, comprese quelle relative ad eventuali interessi maturati sugli importi depositati presso istituti di credito, alle prefetture competenti per territorio. Ai rendiconti dovrà essere altresì allegata la quietanza comprovante il versamento delle disponibilità residue al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

Non sono assoggettati all'obbligo della presentazione del rendiconto gli enti ed organismi che hanno ricevuto fondi a titolo di contributo.

Art. 3.

Le prefetture delle zone terremotate cureranno la definizione degli atti ancora pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio ed ultimeranno le relative operazioni di liquidazione entro il 30 giugno 1985.

Su richiesta delle prefetture di cui al comma precedente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, assicura le provviste economiche occorrenti per gli atti da definirsi dalle prefetture.

Entro sei mesi dalla data di cui al precedente primo comma, le prefetture delle zone terremotate provvederanno alla compilazione del rendiconto delle rispettive contabilità speciali, allegandovi la quietanza di versamento delle eventuali residue disponibilità al fondo di cui al secondo comma del precedente art. 2 e trasmettendolo alla ragioneria regionale dello Stato di Napoli, assieme a quelli di cui allo stesso art. 2, secondo comma, del presente decreto, debitamente riassunti in apposito prospetto dimostrativo del totale delle assegnazioni ricevute e delle somme erogate.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1984, le prefetture delle province non interessate al sisma di cui all'allegato A del presente decreto, le ambasciate ed i consolati generali italiani di cui all'allegato B, nonché eventuali altri enti ed organismi con sede in zone extra sisma presenteranno il rendiconto delle somme ad essi somministrate direttamente alla ragioneria regionale dello Stato di Napoli, allegandovi la quietanza di versamento delle residue disponibilità al fondo per la protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

Art. 5.

Entro il 31 dicembre 1985 il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenterà alla ragioneria regionale dello Stato di Napoli il rendiconto delle somme erogate sulle residue disponibilità del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, versate al fondo per la protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

Art. 6.

La ragioneria regionale dello Stato di Napoli, che con decreto 30 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1983, è stata delegata al riscontro di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, ricevuti i rendiconti di cui ai precedenti articoli 1, 3, 4 e 5, procederà al loro esame riassumendone le risultanze finali in un unico prospetto da trasmettere, unitamente ai singoli rendiconti, alla delegazione regionale della Corte dei conti di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO A

Agrigento	Forlì
Alessandria	Frosinone
Ancona	Genova
Aosta	Gorizia
Arezzo	Grosseto
Ascoli Piceno	Imperia
Asti	Isernia
Bari	L'Aquila
Belluno	La Spezia
Bergamo	Latina
Bologna	Lecce
Bolzano	Livorno
Brescia	Lucca
Brindisi	Macerata
Cagliari	Mantova
Caltanissetta	Massa Carrara
Campobasso	Messina
Catania	Milano
Catanzaro	Modena
Chieti	Novara
Como	Nuoro
Cosenza	Oristano
Cremona	Padova
Cuneo	Palermo
Enna	Parma
Ferrara	Pavia
Firenze	Perugia

Pesaro	Sondrio
Pescara	Taranto
Piacenza	Teramo
Pisa	Terni
Pistoia	Torino
Pordenone	Trapani
Ragusa	Trento
Ravenna	Treviso
Reggio Calabria	Trieste
Reggio Emilia	Udine
Rieti	Varese
Roma	Venezia
Rovigo	Vercelli
Sassari	Verona
Savona	Vicenza
Siena	Viterbo
Siracusa	

ALLEGATO B

Ambasciata italiana di Buenos Aires (Argentina)
 Ambasciata italiana di Berna (Svizzera)
 Ambasciata italiana di Bruxelles (Belgio)
 Ambasciata italiana di Parigi (Francia)
 Ambasciata italiana di Tunisi (Tunisia)
 Ambasciata italiana di Washington (U.S.A.)
 Ambasciata italiana di Ottawa (Canada)
 Ambasciata italiana di Canberra (Australia)
 Ambasciata italiana di Bonn (Repubblica Federale di Germania)
 Ambasciata italiana di Londra (Inghilterra)
 Ambasciata italiana di Caracas (Venezuela)
 Ambasciata italiana di Atene (Grecia)
 Consolato generale italiano di Sidney (Australia)
 Consolato generale italiano di Melbourne (Australia)
 Consolato generale italiano di Vienna (Austria)

(4802)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 IN SUNTO

DECRETO 12 giugno 1984, n. 572.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei «SS. Erasmo e Teodoro», in Biandronno, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 28 dicembre 1979, integrato con due dichiarazioni in data 13 ottobre 1981 e 27 luglio 1983, relativo alla erezione della parrocchia dei «SS. Erasmo e Teodoro», in frazione Cassinetta del comune di Biandronno (Varese). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1984
 Registro n. 29 Interno, foglio n. 192

DECRETO 12 giugno 1984, n. 573.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Sacro Cuore di Gesù », in Livorno.

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Sacro Cuore di Gesù », in Livorno.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1984
 Registro n. 29 Interno, foglio n. 188

DECRETO 12 giugno 1984, n. 574.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Agostino », in Livorno.

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Agostino », in Livorno.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1984
 Registro n. 29 Interno, foglio n. 189

DECRETO 12 giugno 1984, n. 575.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia «SS. Crocifisso» nella chiesa di S. Sebastiano, in Gravina di Puglia.

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gravina 1° ottobre 1973, integrato con decreto 15 giugno 1983 e con dichiarazione 20 gennaio 1981, relativo all'erezione della parrocchia «SS. Crocifisso» nella chiesa di S. Sebastiano, in Gravina di Puglia (Bari).

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1984
 Registro n. 29 Interno, foglio n. 190

DECRETO 12 giugno 1984, n. 576.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giuseppe lavoratore », in Genzano.

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano 1° febbraio 1982, integrato con altro decreto pari data e con quattro dichiarazioni, due datate 1° febbraio 1982 e le altre 11 aprile e 3 maggio 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Giuseppe lavoratore », in Genzano (Roma).

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1984
 Registro n. 29 Interno, foglio n. 191

COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati
nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 2474/84 della commissione, del 27 agosto 1984, relativo alla fornitura di varie partite di burro o di latte a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2475/84 della commissione, del 27 agosto 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 235 del 1° settembre 1984.

(221/C)

Regolamento (CEE) n. 2476/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2477/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2478/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2479/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2480/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2481/84 della commissione, del 27 agosto 1984, relativo a varie forniture di cereali all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2482/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2483/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2484/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2485/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 2486/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la seconda gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Regolamento (CEE) n. 2487/84 della commissione, del 29 agosto 1984, che sospende la fissazione anticipata del prelievo alla importazione per il risone.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2426/84 della commissione, del 21 agosto 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto alimentare, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 227 del 24 agosto 1984.

Pubblicati nel n. L 232 del 30 agosto 1984.

(222/C)

Regolamento (CEE) n. 2488/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2489/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2490/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2491/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Regolamento (CEE) n. 2492/84 della commissione, del 29 agosto 1984, relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 2493/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2494/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2495/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2496/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che proroga la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il risone.

Regolamento (CEE) n. 2497/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che modifica, a decorrere dal 31 agosto 1984, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2498/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2499/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2500/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2501/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 233 del 31 agosto 1984.

(223/C)

Regolamento (CEE) n. 2502/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2503/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2504/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2505/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2506/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2507/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2508/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2509/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2510/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2511/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2512/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2513/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2514/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2515/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2516/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2517/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2518/84 della commissione, del 30 agosto 1984, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2519/84 della commissione, del 30 agosto 1984, relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzino a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 2520/84 della commissione, del 31 agosto 1984, relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 2521/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2522/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 2523/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2524/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2525/84 della commissione, del 31 agosto 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 13 al 19 agosto 1984.

Pubblicati nel n. L 234 del 1° settembre 1984.

(224/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Malo, Marano Vicentino, Casale sul Sile, Spilimbergo e Castelsangiovanni.

Con decreto 24 maggio 1984, n. 843, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di relitto demaniale denominato «ex Piazza d'Armi» in sinistra del torrente Leogra e dei manufatti sopra insistenti, segnati nel catasto del comune di Malo al foglio n. B/1, mappale 169; e del comune di Marano Vicentino al foglio n. 9, mappale 331; ed al foglio n. 10 mappale 417, di complessivi mq 16.200 ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 3 ottobre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 maggio 1984, n. 469, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Casale sul Sile (Treviso) al foglio n. 21 (già IX) mappale 735, di mq 290, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 novembre 1983 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 maggio 1984, n. 763, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex pertinenza del torrente Cosa e dei manufatti su di esso insistenti, segnati nel catasto del comune di Spilimbergo (Pordenone) al foglio n. 22 mappali 282, 283, 284, 285 e 285½; al foglio n. 27 mappali 281½ e 281/a; di complessivi Ha 5.23.40

ed indicati nella planimetria rilasciata il 10 settembre 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 458, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del rio Lora, in comune di Castelsangiovanni (Piacenza) con i manufatti sopra insistenti, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappali 388, 190, 191, 464 e 550, di complessivi mq 416 ed indicati con coloratura rossa nella planimetria rilasciata il 10 febbraio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, che fa parte integrante del citato decreto.

(4675)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Fine della gestione straordinaria delle società «Salda assicurazioni S.p.a.», «La Fiduciaria vita S.p.a.», «La Fiduciaria S.p.a.» e «Compagnia Mercury S.p.a.», in Bologna.

Si dà notizia che in data 16 agosto 1984 è venuta a cessare la gestione straordinaria delle società «Salda assicurazioni S.p.a.», «La Fiduciaria vita S.p.a.», «La Fiduciaria S.p.a.» e «Compagnia Mercury S.p.a.», tutte con sede in Bologna, disposta, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato 16 febbraio 1983 e prorogata con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 febbraio 1984.

(4750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 12 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1843 —	1843 —	1842,80	1843 —	1843 —	1842,87	1842,75	1843 —	1843 —	—
Marco germanico .	616 —	616 —	616 —	616 —	615,40	615,94	615,88	616 —	616 —	—
Franco francese	200,63	200,63	200,50	200,63	200,50	271 —	200,80	200,63	200,63	—
Fiorino olandese .	546,07	546,07	546 —	546,07	545,65	546,06	546,05	546,07	546,07	—
Franco belga .	30,593	30,593	30,59	30,593	30,55	30,58	30,584	30,593	30,593	—
Lira sterlina .	2357,20	2357,20	2358 —	2357,20	2355 —	2358 —	2358,80	2357,20	2357,20	—
Lira irlandese	1910 —	1910 —	1907 —	1910 —	1909 —	1909,50	1909 —	1910 —	1910 —	—
Corona danese .	170,02	170,02	169,90	170,02	169,85	170,02	170,02	170,02	170,02	—
E.C.U. .	1382,80	1382,80	1381,80	1382,80	1380,65	1382,97	1385,15	1382,80	1382,80	—
Dollaro canadese .	1401,10	1401,10	1402 —	1401,10	1401,05	1401,10	1401,10	1401,10	1401,10	—
Yen giapponese .	7,524	7,524	7,53	7,524	7,50	7,52	7,525	7,524	7,524	—
Corona svizzera .	741,53	741,53	741,50	741,53	740,60	741,38	741,25	741,53	741,53	—
Scellino austriaco .	87,695	87,695	87,65	87,695	87,60	87,72	87,747	87,695	87,695	—
Corona norvegese .	216,95	216,95	217,10	216,95	216,90	217,02	217,09	216,95	216,95	—
Corona svedese .	216,76	216,76	216,95	216,76	216,55	216,80	216,85	216,76	216,76	—
FIM	296,80	296,80	296,75	296,80	296,55	296,75	296,70	296,80	296,80	—
Escudo portoghese	11,88	11,88	11,87	11,88	11,85	11,85	11,83	11,88	11,88	—
Peseta spagnola .	10,943	10,943	10,95	10,943	10,83	10,94	10,95	10,943	10,943	—

Media dei titoli del 12 settembre 1984

Rendita 5% 1935 .	65,750	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 .	101,400
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	92,750	» » » » 1-7-1983/86 .	100 —
» 6% » » 1971-86 . . .	80,750	» » » » 1-8-1983/86 .	99,950
» 6% » » 1972-87 . . .	88,350	» » » » 1-9-1983/86 .	100,075
» 9% » » 1975-90 . . .	90,500	» » » » 1-10-1983/86 .	100,260
» 9% » » 1976-91 . . .	88,150	» » » » 1-1-1983/87 .	101,300
» 10% » » 1977-92 . . .	97,900	» » » » 1-2-1983/87 .	101,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,200	» » » » 1-3-1983/87 .	101,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	80 —	» » » » 1-4-1983/87 .	101,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . .	93 —	» » » » 1-5-1983/87 .	101,050
» » » » 1-4-1981/86 16% . . .	100,800	» » » » 1-6-1983/87 .	101,425
» » » » 1-6-1981/86 16% . . .	104,250	» » » » 1-11-1983/87 .	99,825
» » » » TR 2,5% 1983/93 . . .	91,750	» » » » 1-12-1983/87 .	100,100
» » » » Ind. ENI 1-8-1988 . . .	102,250	» » » » 1-7-1983/88 .	101,150
» » » » EFIM 1-8-1988 . . .	101,100	» » » » 1-8-1983/88 .	100,900
» » » » 1-10-1982/84 . . .	99,975	» » » » 1-9-1983/88 .	101,200
» » » » 1-11-1982/84 . . .	100,150	» » » » 1-10-1983/88 .	101,100
» » » » 1-12-1982/84 . . .	100,100	» » » » 1-1-1984/88 .	99,750
» » » » 1-1-1983/85 . . .	100,050	» » » » 1-2-1984/88 .	99,900
» » » » 1-2-1983/85 . . .	100,125	» » » » 1-11-1983/90 .	100,975
» » » » 1-3-1983/85 . . .	100,150	» » » » 1-12-1983/90 .	101,275
» » » » 1-4-1983/85 . . .	100,100	» » » » 1-1-1984/91 .	101,100
» » » » 1-5-1983/85 . . .	100,400	» » » » 1-2-1984/91 .	101 —
» » » » 1-6-1983/85 . . .	100,500	Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	99,550
» » » » 1-1-1982/86 . . .	101,575	» » » » 18% 1-1-1985 .	100,400
» » » » 1-3-1982/86 . . .	101,525	» » » » 17% 1-5-1985 .	101 —
» » » » 1-5-1982/86 . . .	101,250	» » » » 17% 1-7-1985 .	101,600
» » » » 1-6-1982/86 . . .	101,500	» » » » 17% 1-10-1985 .	101,500
» » » » 1-7-1982/86 . . .	101,200	» » » » 16% 1-1-1986 .	100,850
» » » » 1-8-1982/86 . . .	101,250	» » » » Nov. 12% 1-10-1987 .	94,350
» » » » 1-9-1982/86 . . .	101,400	Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14% .	109,250
» » » » 1-10-1982/86 . . .	101,275	» » » » 22-11-1982/89 13% .	105,500
» » » » 1-11-1982/86 . . .	101,400	» » » » 1983/90 11,50% .	100,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1984

Dollaro USA .	1842,875	Lira irlandese	1909,50	Scellino austriaco .	87,721
Marco germanico .	615,94	Corona danese .	170,02	Corona norvegese .	217,02
Franco francese	200,715	E.C.U. .	1382,97	Corona svedese .	216,805
Fiorino olandese .	546,06	Dollaro canadese .	1401,10	FIM .	296,75
Franco belga .	30,588	Yen giapponese . .	7,524	Escudo portoghese	11,855
Lira sterlina .	2358 —	Franco svizzero . .	741,385	Peseta spagnola .	10,946

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di insegnamenti universitari presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono vacanti insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984/85.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché il triennio di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 724, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli insegnamenti vacanti sono i seguenti:

- odontoiatria conservatrice;
- chirurgia speciale odontostomatologica.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro status personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(4765)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Interventi finalizzati al recupero edilizio nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 338/FPC/ZA)

II. MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la propria ordinanza n. 54 del 7 novembre 1983;

Esaminato il programma straordinario per il reinsediamento della popolazione in località Monte Ruscello;

Ritenuto essenziale il contestuale avvio del recupero del patrimonio edilizio di Pozzuoli nei limiti consentiti dalla situazione sismica e bradisismica;

Considerato che il comune deve adottare a tal fine uno o più piani di recupero del patrimonio edilizio;

Visto l'art. 1, comma 1-*quater*, della legge 23 dicembre 1983, n. 748, che prevede che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve predisporre uno schema di ordinanza sul quale acquisire il parere del consiglio comunale di Pozzuoli per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio;

Ritenuto opportuno e necessario coordinare, sin d'ora, tali interventi con quelli del programma di intervento straordinario in corso di attuazione in località Monte Ruscello al fine di assicurarne la contestualità;

Vista la propria nota n. 2721/MPC-UL in data 2 marzo 1984 con la quale, ai sensi e per gli effetti della cennata disposizione, è stato trasmesso al sindaco del comune di Pozzuoli lo schema di ordinanza concernente la disciplina degli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio nel comune di Pozzuoli;

Vista la nota n. 14851 del 4 aprile 1984 con la quale il sindaco di Pozzuoli ha trasmesso copia del testo, approvato dal consiglio comunale nella seduta del 2 aprile 1984, verbale n. 64, riguardante il parere in merito al cennato schema di ordinanza;

Considerato che, dall'esame del parere espresso dal consiglio comunale, si è rilevato che talune modifiche non pote-

vano essere accolte sia per motivi giuridici che per opportunità economica e sulle quali si è ritenuto necessario richiamare l'attenzione dello stesso consiglio comunale;

Vista la propria nota n. MPC-UL 03212 del 2 maggio 1984 con la quale si prega il sindaco di Pozzuoli di riportare lo schema di ordinanza all'attenzione del consiglio comunale per il definitivo parere in merito;

Vista la delibera n. 747 dell'8 agosto 1984, trasmessa dal sindaco di Pozzuoli con la nota n. 38101 del 25 agosto 1984, con la quale il consiglio comunale di Pozzuoli ha espresso il definitivo parere sullo schema della presente ordinanza, accogliendo in gran parte le cennate osservazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Piani di recupero

Entro sei mesi dalla data della presente ordinanza, il comune di Pozzuoli elabora — a mezzo dell'ufficio tecnico comunale e con la consulenza della Università degli studi di Napoli — i piani di recupero del patrimonio edilizio della città.

I singoli piani — che il consiglio comunale deve approvare nei sei mesi successivi alla loro compiuta elaborazione — sono esecutivi ai sensi del terzo comma dell'art. 1-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, e la loro approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in essi previste.

I piani di recupero sono elaborati ed approvati nel rispetto dei vincoli derivanti dalle caratteristiche sismiche e vulcanologiche del territorio e dalle esigenze di strategia preventiva della protezione civile nonché sulla base delle caratteristiche del danno subito, della vulnerabilità delle costruzioni, della convenienza economica del recupero e consolidamento e delle valutazioni di carattere storico, artistico ed ambientale. I vincoli derivanti dalle caratteristiche vulcanologiche del territorio saranno adottati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. I piani stessi sono elaborati ed approvati in deroga a tutte le vigenti disposizioni.

Art. 2.

Attuazione dei piani di recupero

Gli interventi demolitori degli edifici per i quali i piani di cui al precedente articolo prevedono la demolizione totale o parziale, devono essere effettuati dal comune entro sei mesi dalla data di esecutività dei piani stessi.

In difetto, il Ministro per la protezione civile nomina un commissario *ad acta*.

Gli interventi di ricostruzione in sito, consentiti dai piani di recupero, degli edifici demoliti sono effettuati dai proprietari. I proprietari che intendono avvalersi di tale diritto, devono presentare al comune — entro dodici mesi dalla esecutività del piano di recupero — apposita dichiarazione a firma autenticata; nei dodici mesi successivi devono presentare la richiesta di concessione edilizia e dare inizio ai lavori entro un anno dal rilascio della medesima. I termini di cui al presente comma sono perentori, e decorrono, ad ogni effetto, dal giorno in cui ai proprietari viene notificata la concessione dei contributi medesimi di cui al terzo comma del successivo art. 9.

Le aree di sedime per le quali i proprietari abbiano prodotto la dichiarazione autentica e non abbiano provveduto poi, per qualsiasi motivo, alla tempestiva presentazione della richiesta di concessione edilizia ovvero abbiano conseguito il rilascio di questa, ma non abbiano dato tempestivo inizio ai lavori, sono, per effetto della vana scadenza del primo termine non osservato, acquisite al patrimonio del comune che diviene debitore della indennità di esproprio della sola area.

Gli interventi di ristrutturazione e riattazione, consentiti dai piani di recupero degli immobili sono effettuati dai proprietari. I proprietari che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare al comune — entro dodici mesi dalla esecutività del piano di recupero — apposita dichiarazione a firma autenticata; nei dodici mesi successivi devono presentare la richiesta di concessione edilizia e dare inizio ai lavori entro dodici mesi dal rilascio della medesima.

Art. 3.

Disciplina delle concessioni edilizie

Le concessioni edilizie relative alle opere di ricostruzione, ristrutturazione e riattazione di cui al precedente art. 2 sono rilasciate in esenzione dagli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il comune di Pozzuoli si pronuncia definitivamente entro sei mesi dalla richiesta di concessione edilizia; in difetto la concessione stessa si intende rilasciata.

Fino all'approvazione dei piani di recupero è fatto divieto al comune di Pozzuoli di rilasciare concessioni edilizie per costruzioni nell'ambito della zona «A» così come perimetrata dal manifesto del sindaco del 10 ottobre 1983.

Art. 4.

Disciplina delle espropriazioni

Le espropriazioni per l'attuazione dei piani di recupero edilizio sono regolate come segue:

a) il sindaco entro sessanta giorni dalla data di esecutività dei piani di recupero dichiara le espropriazioni degli edifici, individuati mediante la indicazione del nome della strada e del numero civico, e delle aree, mediante l'indicazione dei dati catastali. Con lo stesso provvedimento il sindaco fissa il calendario dei sopralluoghi preordinati alla occupazione e alla contestuale redazione dei verbali di consistenza e invita gli interessati a partecipare a tali operazioni con l'avvertenza che in difetto le operazioni stesse saranno effettuate alla presenza di due testimoni.

I sopralluoghi hanno inizio non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di esproprio all'albo comunale.

Di tale decreto è data pubblicità mediante l'affissione di manifesti e inserzioni nei giornali a maggiore diffusione locale;

b) gli interessati, entro lo stesso termine di sessanta giorni, devono dichiarare al sindaco se intendano avvalersi del diritto di cui all'art. 2 e cioè se intendano ottenere, quale corrispettivo, la indennità di espropriazione determinata ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ovvero l'assegnazione in proprietà di una equivalente unità immobiliare nel nuovo quartiere di Monte Ruscello;

c) gli interessati che abbiano optato per la corresponsione della indennità di espropriazione devono produrre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per il pagamento diretto dell'indennità stessa.

Art. 5.

Disciplina degli indennizzi ed assegnazione di alloggi

L'estinzione del diritto di proprietà degli alloggi demoliti e delle aree di sedime è compensata come appresso:

a) per la prima unità immobiliare in proprietà alla data del 31 agosto 1983, mediante l'assegnazione immediata in proprietà di una sola unità immobiliare, nel nuovo quartiere di Monte Ruscello, di pari superficie compatibilmente alla tipologia delle nuove unità realizzate, salvo i conguagli previsti nei successivi commi;

b) per le altre unità immobiliari in proprietà alla stessa data del 31 agosto 1983, eccedenti la prima, mediante la corresponsione della indennità di espropriazione da determinare con le modalità di cui alla lettera b) del precedente art. 4.

Nel caso l'unità immobiliare direttamente occupata era insufficiente alle esigenze della famiglia, in considerazione della composizione del nucleo familiare, l'interessato può richiedere l'assegnazione di un alloggio di superficie idonea. In tal caso, la superficie eccedente è attribuita in proprietà con onere pari al valore stesso gravante, a titolo di riscatto, sull'intero alloggio.

I valori di cui al presente articolo sono determinati in conformità della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorati del 25% limitatamente alle unità immobiliari da demolire.

Ove dalle compensazioni di cui al precedente primo comma dovessero emergere plusvalenze a favore dell'assegnatario, questi è obbligato al pagamento della differenza, anche mediante congrua rateizzazione soggetta al solo interesse legale. I relativi fondi sono acquisiti al bilancio comunale.

Nell'ipotesi di minusvalenze il comune è obbligato a pagare la differenza di valore all'assegnatario.

Non si fa, comunque, luogo ai pagamenti di cui ai precedenti commi nel caso che il differenziale non superi il 5 per cento del valore.

Art. 6.

Sistemazione dei conduttori di unità immobiliari

I conduttori, residenti alla data del 10 ottobre 1983, di unità immobiliari da demolire in esecuzione dei piani di recupero, hanno diritto all'assegnazione, con patto di riscatto secondo le modalità da stabilire con apposito provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di unità immobiliari nel nuovo insediamento di Monte Ruscello idonee, per quanto riguarda le abitazioni, alle esigenze dei nuclei familiari, e, per quanto riguarda immobili ad uso diverso da abitazione, alle esigenze degli esercizi commerciali, artigianali, professionali o dell'attività degli enti e associazioni.

I conduttori residenti alla data del 10 ottobre 1983 di unità immobiliari da ricostruire, ristrutturare o riattare in esecuzione dei piani di recupero hanno diritto all'assegnazione in locazione delle unità immobiliari nel nuovo insediamento di Monte Ruscello idonee alle esigenze dei nuclei familiari, nelle more delle effettive ricostruzioni, ristrutturazioni o riattazioni delle unità immobiliari delle quali erano locatari.

La locazione delle unità immobiliari (abitative, commerciali, artigianali, professionali, ecc.) realizzate con fondi della protezione civile nonché di quelle ricostruite, ristrutturate o riattate, ai sensi dei precedenti articoli è riservata esclusivamente ai cittadini puteolani residenti in Pozzuoli alla data del 10 ottobre 1983.

Art. 7.

*Esecuzione degli interventi
Riserva imprenditoria e professionisti locali*

Per l'esecuzione degli interventi di demolizione, il sindaco di Pozzuoli entro quindici giorni dalla data della presente ordinanza, indice una gara di preselezione riservata esclusivamente alle imprese di costruzione aventi sede in Pozzuoli da data anteriore al 10 ottobre 1983, nonché alle imprese i cui titolari abbiano residenza in Pozzuoli prima del 10 ottobre 1983.

Gli imprenditori locali di cui al precedente comma dovranno presentare il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori nonché offerta di ribasso percentuale sul prezzo adottato dai commissari straordinari di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

All'esito della gara, ed espletate le formalità di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificata dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, il sindaco iscrive in appositi elenchi per categorie e valori tutte le imprese in possesso del requisito della iscrizione all'A.N.C.

Ciascuna impresa è iscritta, nell'ordine decrescente di validità economica dell'offerta, negli elenchi per categorie di valori per un valore doppio di quello di iscrizione all'A.N.C.

Le imprese non iscritte all'A.N.C. sono inserite nell'elenco per valori sino a 200 milioni.

All'atto dell'esecuzione dei lavori il comune invita le imprese iscritte negli elenchi progressivamente secondo l'ordine di iscrizione per categorie e valori.

Le opere vengono remunerate sulla base del prezzo indicato nel precedente secondo comma, con l'applicazione del ribasso massimo praticato dai partecipanti alla preselezione, aggiornato alla data del contratto, per il periodo intercorrente tra la data del bando e quella di assegnazione dei lavori, mediante applicazione delle tabelle revisionali previste dal vigente decreto ministeriale.

Non è dovuta revisione prezzi per il periodo intercorrente tra la data del contratto e la consegna delle opere compiute.

Il comune approva uno schema contrattuale redatto dall'avvocatura del comune con l'assistenza di professionisti esterni.

Le funzioni di ingegnere capo sono affidate all'U.T.C., la direzione dei lavori e le funzioni dei collaudatori sono affidate dal comune all'U.T.C. ed a professionisti residenti in Pozzuoli alla stessa data del 10 ottobre 1983.

A tal fine, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, il sindaco di Pozzuoli con pubblico avviso invita i professionisti locali a presentare domanda; le domande vengono raccolte in appositi elenchi di professionisti iscritti progressivamente in base all'anzianità di iscrizione nei rispettivi albi.

Gli incarichi professionali vengono conferiti attingendo agli elenchi di professionisti locali.

Per il conferimento dei suddetti incarichi il comune di Pozzuoli redige una convenzione.

Art. 8.*Norma transitoria*

Le unità immobiliari che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità, sulla base dell'accertamento della pericolosità sismica, della vulnerabilità degli edifici e dei danni del sisma, vanno demolite salvo che non rivestono rilevante interesse storico, artistico ed ambientale.

Per gli interventi di cui al presente articolo, già disposti alla data della presente ordinanza, si applica la disciplina di cui ai precedenti articoli.

Per le procedure di esproprio delle unità immobiliari di cui al precedente primo comma, il verbale di consistenza è redatto prima dell'espropriazione ed il relativo avviso è dato mediante affissione all'albo comunale e all'edificio stesso.

Art. 9.*Disposizioni finali e finanziarie*

Per l'attuazione delle disposizioni della presente ordinanza il comune di Pozzuoli può avvalersi della collaborazione dei tecnici di cui al punto c) dell'art. 4 della convenzione, stipulata in data 19 novembre 1983 con l'Università di Napoli, per lo studio di soluzioni relative al reinsediamento della popolazione di Pozzuoli.

Le norme previste nella presente ordinanza si applicano a richiesta degli interessati anche in favore dei proprietari di unità immobiliari ubicate nel rione Terra, sgomberato per il bradisismo del 1970, e fuori di tale rione, demolite sempre per il bradisismo del 1970, nei confronti dei quali non sono stati ancora definiti i rapporti per il pagamento delle indennità o per l'assegnazione di equivalenti unità immobiliari.

I contributi per le riparazioni o la ricostruzione degli immobili danneggiati per effetto del bradisismo, saranno corrisposti secondo le procedure e nelle misure indicate dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte con la somma di lire 35 miliardi di cui all'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonché con le entrate derivanti al bilancio comunale per effetto dei maggiori introiti relativi ai rapporti di trasferimento, quote di riscatto e locazione previsti nella presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4735)

Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione delle opere danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984. Modifica all'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984. (Ordinanza n. 340/FPC/ZA).

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Vista la propria ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984; Visto il telegramma della regione Umbria in data 3 settembre 1984 con il quale si chiede, su iniziativa dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni tecniche del settore, il differimento per giorni trenta del termine relativo alla presentazione delle perizie giurate previsto dall'art. 5 della succitata ordinanza;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta di cui sopra nei limiti proposti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 10 settembre indicato nell'art. 5 dell'ordinanza n. 240/FPC/ZA è riferito alla stima dei lavori di riattazione e prorogato al 30 ottobre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4748)

**Collocamento in aspettativa del presidente
della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli. (Ordinanza n. 341/FPC/ZA)**

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 22/FPC in data 7 ottobre 1983 con la quale è stato disposto il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali di Pozzuoli per l'espletamento delle multiformenti incombenze connesse al fenomeno bradisismico dell'area flegrea;

Vista la propria ordinanza n. 29/FPC in data 11 ottobre 1983 concernente l'utilizzazione del personale della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli onde assicurare l'assistenza sanitaria dei nuclei familiari puteolani sgomberati dalle proprie abitazioni;

Vista la propria ordinanza n. 182/FPC/ZA del 16 aprile 1984;

Vista la nota n. 4572 del 3 maggio 1984 con la quale il presidente della U.S.L. n. 22 ha richiesto la concessione dell'aspettativa in favore di un rappresentante della medesima unità sanitaria, al fine di un migliore espletamento dei compiti istituzionali nella perdurante situazione di emergenza;

Vista la nota n. 481 - CO del 25 agosto 1984 con la quale il centro operativo di protezione civile costituito in Pozzuoli con la citata ordinanza n. 182/FPC/ZA del 16 aprile 1984 esprime parere favorevole alla concessione del beneficio in parola, in analogia di quanto disposto in favore degli amministratori del comune di Pozzuoli;

Ravvisata l'opportunità di disporre il collocamento in aspettativa del presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli o di un suo delegato per lo svolgimento delle attività sopra citate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli o un suo delegato, ove rivesta la qualifica di dipendente pubblico o privato, può essere collocato in aspettativa, per la durata di due mesi dalla data della presente ordinanza.

Il collocamento in aspettativa è concesso a domanda da produrre alla regione Campania che adotta apposita deliberazione di giunta in merito all'accoglienza della stessa.

Copia dell'atto deliberativo deve, a cura della regione Campania, essere inviato all'ente pubblico o all'azienda privata datori di lavoro del richiedente, nonché alla prefettura di Napoli.

Art. 2.

L'ente pubblico o l'azienda privata, ove richiesto dal proprio ordinamento, sono tenuti ad emettere provvedimenti formali per il collocamento in aspettativa dell'interessato.

L'ente pubblico e l'azienda privata, su richiesta della regione Campania sono tenuti ad esonerare dal servizio, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, il proprio dipendente che si trovi nelle condizioni indicate nel precedente articolo nelle more della formalizzazione della sua posizione.

L'azienda privata può chiedere alla regione Campania il rimborso delle somme anticipate al proprio dipendente durante il periodo di aspettativa ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali anticipati.

Nessun rimborso verrà disposto se il collocamento in aspettativa riguarda un dipendente pubblico.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, con le somme a disposizione del prefetto di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4749)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sette posti di coadiutore presso l'Università di Parma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Parma (quarta qualifica funzionale).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(4776)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 2 - 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, viale Morgagni, 63 - Firenze, il giorno 26 ottobre 1984 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(4777)

Concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi due posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di farmacia:

gruppo n. 94 posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

gruppo n. 70 » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Ferrara, ufficio del personale docente, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale docente dell'Università di Ferrara.

(4773)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso il dipartimento di matematica, Università di Lecce, via Provinciale Lecce-Arnesano (ex coll. Fiorini) - Monteroni di Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 ottobre 1984, ore 9;
seconda prova scritta 23 ottobre 1984, ore 9.

(4774)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'aula piccola corpo basso, sud Torre Biologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 ottobre 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 30 ottobre 1984, ore 9.

(4775)

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a cinque posti di tecnico esecutivo presso l'Università della Toscana di Viterbo.

Le prove d'esame del concorso pubblico a cinque posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali della facoltà di agraria dell'Università della Toscana, Viterbo, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1984, si svolgeranno, alle ore 8,30, presso la facoltà di agraria, via S. Camillo De Lellis (località Riello) - 01100 Viterbo, secondo il seguente calendario:

Prima prova pratica:

25 ottobre 1984 - ore 8,30 - per i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere A - B - C;

26 ottobre 1984 - ore 8,30 - per i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere D - E - F - G - H - I - L;

27 ottobre 1984 - ore 8,30 - per i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere M - N - O - P;

2 novembre 1984 - ore 8,30 - per i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere Q - R - S - T - U - V - Z.

Seconda prova pratica:

8 novembre 1984 - ore 8,30 - per i concorrenti ammessi.

(4778)

Avviso di rettifica al concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Firenze. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 246 del 6 settembre 1984).

Nel concorso citato in epigrafe, al punto relativo al calendario delle prove d'esame, dove è scritto:

«1) clinica medica generale e terapia medica: le prove si svolgeranno presso la clinica stessa - policlinico di Careggi Firenze, il giorno 26 ottobre 1984 alle ore 8,30;

2) clinica medica generale e terapia medica IV (per le esigenze dell'insegnamento di gastroenterologia): le prove si svolgeranno presso la clinica stessa - policlinico di Careggi Firenze, il giorno 24 ottobre 1984 alle ore 8,30;

3) istituto di medicina del lavoro: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, largo Palagi, 1, Firenze, il giorno 22 ottobre 1984 alle ore 8,30;

4) istituto di fisiologia umana: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, viale Morgagni, 63, Firenze, il giorno 17 ottobre 1984 alle ore 8,30;

5) istituto di botanica: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via La Pira, 4, Firenze, il giorno 15 ottobre 1984 alle ore 8,30»;

leggasi:

«1) clinica medica generale e terapia medica: le prove si svolgeranno presso la clinica stessa - policlinico di Careggi Firenze, il giorno 26 ottobre 1984 alle ore 8,30;

2) clinica medica generale e terapia medica IV (per le esigenze dell'insegnamento di gastroenterologia): le prove si svolgeranno presso la clinica stessa - policlinico di Careggi Firenze, il giorno 24 ottobre 1984 alle ore 8,30;

3) istituto di medicina del lavoro: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, largo Palagi, 1, Firenze, il giorno 22 ottobre 1984 alle ore 8,30;

4) istituto di botanica; le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via La Pira, 4, Firenze, il giorno 15 ottobre 1984 alle ore 8,30».

(4779)

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a ottomilaquattrocentosettanta borse di studio per l'anno scolastico 1984-85 a favore dei figli dei dipendenti in servizio attivo iscritti al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti».

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1984-85, di ottomilaquattrocentosettanta borse di studio per frequentare corsi di scuola media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1983-84.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciuti, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o i corsi di studio stranieri superiori e universitari purché l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'Università italiana e fornisce elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i figli dei dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti» ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi i figli dei dipendenti statali non iscritti al predetto Fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori ad un anno;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

5) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973.

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo per più di due anni nel corso degli studi.

Art. 6.

Le borse di studio messe a concorso per la scuola media superiore e per i conservatori di musica sono: seimilacinquecento di L. 150.000 annue ciascuna, cinquemilacinquecento per il primo anno e mille per gli anni successivi al primo e per i conservatori di musica.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 novembre 1984.

Sono esclusi dai concorsi:

1) per la frequenza del primo anno delle scuole medie superiori, coloro che hanno conseguito il diploma della scuola media con il giudizio complessivo finale inferiore a «distinto»;

2) per la frequenza delle classi successive alla prima e per i conservatori di musica, coloro che hanno conseguito la promozione con media inferiore a 8/10.

La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con l'esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'istruzione superiore sono milletrecento di L. 200.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1985.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione inferiore a 48/60.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza dei corsi universitari successivi al primo anno sono cinquecentocinquanta di L. 200.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1985.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media superiore con votazione inferiore a 48/60;

b) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale, approvato dal consiglio di facoltà o che abbiano superato gli esami con media inferiore a 24/30.

Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie degli anni già frequentati;

c) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono centoventi di L. 200.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1985.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a 88/110;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS 1, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *Per tutti i tipi di borse:*

1) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1;

2) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1, resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1983, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi — mod. 740 o mod. 101 — con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituto di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di pre-salario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

3) dichiarazione ai fini di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835 (trattamento fiscale);

4) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati.

b) *Per il primo anno della scuola media superiore:*

1) certificato della scuola dal quale risulti il giudizio complessivo riportato nella sessione di esami dell'anno scolastico 1983-84;

2) certificato attestante l'iscrizione alla prima classe della scuola media superiore nell'anno scolastico 1984-85.

c) *Per gli anni successivi al primo della scuola media superiore e per i conservatori di musica:*

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale dell'anno scolastico 1983-84;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1984-85.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati.

d) *Per il primo anno dei corsi universitari:*

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60, riportata nella sessione di esami dell'anno scolastico 1983-84;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1984-85.

e) *Per i corsi universitari successivi al primo anno:*

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60;

2) certificato rilasciato dall'Università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1984-85;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

3) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

f) *Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento:*

1) certificato dell'Università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1984-85 con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio-decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

Per l'anno scolastico 1984-85 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.

Art. 13.

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1984-85.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

a) per le scuole medie superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;

b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Art. 14.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario per le scuole medie superiori aver conseguito la promozione alla classe superiore, mentre per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Roma, addì 25 luglio 1984

Il commissario: CARRA

(4754)

Concorso a milleduecentosessanta borse di studio per l'anno scolastico 1984-85 a favore degli orfani del personale iscritto al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti ».

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1984-85 di milleduecentosessanta borse di studio per frequentare corsi di scuola elementare, scuola media inferiore e superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1983-84.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione elementare, media inferiore e media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o corsi di studio stranieri purché la autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'Università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi gli orfani degli iscritti al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma od assegno vitalizio o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, sempreché gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi gli orfani dei dipendenti statali non iscritti al predetto Fondo di previdenza e precisamente:

- 1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori ad un anno;
- 2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
- 3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- 4) dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;
- 5) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973.

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo nel corso degli studi, di oltre un anno relativamente alle scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni relativamente alle scuole medie superiori od ai corsi universitari.

Art. 6.

Le borse di studio messe a concorso per la scuola elementare e media sono: a) novanta di L. 200.000 annue per la scuola elementare; b) centonovanta di L. 200.000 annue per la scuola media inferiore; c) cinquecentocinquanta di L. 400.000 annue per le varie classi delle scuole medie superiori e per i vari corsi del conservatorio di musica.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande scade inderogabilmente il 30 novembre 1984.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'istruzione superiore sono

trecentocinquanta di L. 600.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1985.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono cinquanta di L. 600.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1985.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale, approvato dal consiglio di facoltà;

b) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono trenta di L. 600.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1985.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a 88/110;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS 1-bis — da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS — e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Per tutti i tipi di borse:

- 1) certificato di morte del genitore;
- 2) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del defunto dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1-bis;
- 3) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1-bis, resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'orfano se minore o dall'orfano stesso se maggiorenne, dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1983, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi — mod. 740 o mod. 201 — con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituto di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di salario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

4) dichiarazione ai fini di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835 (trattamento fiscale);

5) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento, o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giuridicamente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

6) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori.

b) *Per la scuola elementare, media inferiore, media superiore, conservatori di musica:*

1) certificato della scuola dal quale risultino rispettivamente i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1983-84.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1984-85.

c) *Per il primo anno di corsi universitari:*

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore e la relativa votazione riportata nella sessione di esami dell'anno scolastico 1983-84;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1984-85.

d) *Per i corsi universitari successivi al primo anno:*

1) certificato rilasciato dall'Università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1984-85;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

2) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

e) *Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento:*

1) certificato dell'Università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1984-85, con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio-decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

I concorrenti saranno graduati nel seguente ordine: a) orfani di ambedue i genitori; b) orfani di un genitore dipendente statale.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro secondo il profitto, la corrispondenza tra l'età e la scuola frequentata e la condizione economica della famiglia.

Per l'anno scolastico 1984-85 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.

Art. 13.

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa, dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1984-85.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali dell'ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre: a) per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma; b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Art. 14.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, aver conseguito la promozione alla classe superiore, mentre per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Art. 15.

Per l'anno scolastico 1984-85, gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista, agli articoli 6, 7, 8 e 9, per le borse di studio messe a concorso.

Roma, addì 25 luglio 1984

Il commissario: CARRA

(4755)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 254 del 14 settembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Comune di Genova - Assessorato alle istituzioni scolastiche: Concorso per il conferimento del premio nazionale di poesia da L. 1.500.000 dedicato a «Giannino Galloni».

Ordine dei medici della provincia di Ragusa: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di assistente, ad un posto di archivistadattilografo e ad un posto di commesso.

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		L.	
I	Abbonamento ai soli <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale.....	L.	81.000
	semestrale.....	L.	45.000
II	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale.....	L.	113.000
	semestrale.....	L.	62.000
III	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi ai concorsi:		
	annuale.....	L.	108.000
	semestrale.....	L.	60.000
IV	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi alle specialità medicinali:		
	annuale.....	L.	96.000
	semestrale.....	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai <i>fascicoli ordinari</i> , agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:		
	annuale.....	L.	188.000
	semestrale.....	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli <i>supplementi ordinari</i> relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato.....	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai <i>supplementi ordinari</i> , esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali.....	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario.....	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale.....	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.....	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale.....	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo.....	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
<i>Invio giornaliero</i>	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine.....	L.	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.....	L.	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione.....	L.	1.400
	Maggiorazione per diritto di raccomandata.....	L.	1.000
<i>Invio settimanale</i>	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna.....	L.	8.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.....	L.	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione.....	L.	1.400
	Maggiorazione per diritto di raccomandata.....	L.	1.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni pilco

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.800, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale.....	L.	73.000
Abbonamento semestrale.....	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.....	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227